SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 aprile 2015

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2015.

Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, così come modificato dall'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, che reca disposizioni per la deducibilità dal reddito complessivo dichiarato delle liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, in favore, tra l'altro, di fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 maggio 2008, n. 114, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale sono state trasferite le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80», il quale, all'art. 1, prevede che lo stesso può essere soggetto a revisione annuale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80»;

Considerata la necessità di procedere alla revisione annuale prevista dall'art. 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, in virtù della presenza di ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere le liberalità di cui all'art. 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogante, in applicazione delle disposizioni recate nell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le liberalità, in denaro o in natura, effettuate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate, ai soli fini fiscali, nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e può essere soggetto a revisione annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2015

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
DELRIO

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca
GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne – Prev. n. 475

ALLEGATO

Soggetti destinatari delle disposizioni recate all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
1	Accademia della crusca	80000950487	Via di Castello, 46	Firenze	50141
2	Accademia di storia dell'arte sanitaria	97011740582	Lgt. in Sassia, 3	Roma	00193
3	AIRC – Associazione italiana per la ricerca sul cancro	80051890152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
4	AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale	03401150580	V.le Gorizia, 25/C	Roma	00198
5	Associazione Accademia Europea per la Ricerca Applicata ed il Perfezionamento Professionale	94032590211	V.le Druso, 1	Bolzano	39100
6	Associazione amici del "Centro Dino Ferrari"	07276710154	Via F. Sforza, 25	Milano	20122
7	Associazione Apriticielo	90022960018	Via Osservatorio, 8	Torino	10025
8	Associazione Bianca Garavaglia	90004370129	Via C. Cattaneo, 8	Busto Arsizio (VA)	21052
9	Associazione Cattolica di impegno sociale – ONLUS	01701480566	Via Signorelli, 5	Viterbo	01100
10	Associazione CIDAS – Centro Italiano Documentazione Azione e Studi	97502850015	Via della Consolata, 12	Torino	10122
11	Associazione culturale Marcovaldo	96032900043	Via Cappuccini, 23	Caraglio (CN)	12023
12	Associazione Fano Ateneo – promozione e sviluppo dello studio universitario	90014340419	Via Montevecchio , 114	Fano (PU)	61032
13	Associazione FIERI	97613610019	Via Ponza, 3	Torino	10100
14	Associazione ICER – International Centre for Economic Research	97536750017	Viale Settimio Severo, 63	Torino	10133
15	Associazione Intergruppo Melanoma Italiano	92041960409	P.za della Repubblica, 25	Milano	20124
16	Associazione IPE - Istituto per ricerche e attività educative	01846550638	Via Riviera di Chiaia, 264	Napoli	80121
17	Associazione Italiana per lo studio del fegato AISF	97088670589	Via G. Nicotera, 29	Roma	00195
18	Associazione ITHACA - Information Technology for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action	97682870015	Via Pier Carlo Boggio, 61	Torino	10138
19	Associazione lega italiana per la lotta contro i tumori	80107930150	Via Venezian, 1	Milano	20133
20	Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia – ANIMI	80113270583	P.za Paganica, 13/2	Roma	00100
21	Associazione provinciale allevatori Taranto	80009870736	Via Roma, 12	Taranto	74100
22	Associazione SIRM – Società Italiana in Radiologia Medica	80150910109	Via della Signora, 2	Milano	20122
23	Associazione SITI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione	97630270011	Via Pier Carlo Boggio, 61	Torino	10138
24	Associazione Tessile e Salute	90046210028	Via Corso Pella, 2	Biella	13900
25	Associazione Villa Vigoni	93002010135	Via G. Vigoni, 1	Menaggio (CO)	22017
26	Centro camuno di studi preistorici	81003350170	Via Marconi, 77	Capo di Ponte (BS)	25044
27	Centro di oncobiologia sperimentale – COBS	97107700821	Via S. Lorenzo Colli, 312	Palermo	90146
28	Centro di studi salentini	93057290756	V.le Gallipoli	Lecce	73100
29	Centro europeo di studi normanni	90003620649	Via Marconi, 25	Ariano Irpino (AV)	83031
30	Centro Internazionale di Studi Cateriniani	80246970588	P.za di Santa Chiara, 14	Roma	00186
31	Centro Internazionale di Studi Primo Levi	97700560010	Via del Carmine, 13	Torino	10122
32	Centro universitario europeo per i beni culturali	95010740652	P.za Vescovato – Villa Rufolo	Ravello (SA)	84010
33	CETA – Centro di ecologia teorica e applicata	91003370318	Via Alviano, 18	Gorizia	34170
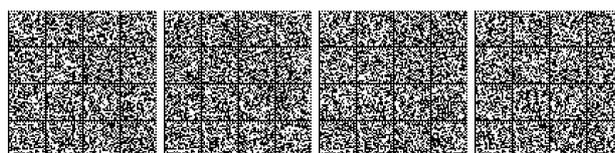
N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
34	CIRIEC – Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico	02213280155	Via Fratelli Gabba, 66	Milano	20100
35	Consorzio Interuniversitario Risonanze Ma3gnetiche di Matalloproteine Paramagnetiche	04579740483	P.za San Marco, 4	Firenze	50121
36	FEDERTERM	07382231004	Via Po, 22	Roma	00198
37	FIRC – Fondazione italiana per la ricerca sul cancro	80201470152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
38	Fondazione ABO	03369450279	Via Miranese, 420/3	Chirignago (VE)	30174
39	Fondazione Adriano Olivetti	84001390016	Via Siccardi, 6	Ivrea (TO)	10015
40	Fondazione Alcide De Gasperi, per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale	97038120586	Via Pavia, 1	Roma	00100
41	Fondazione AMD – Associazione Medici Diabetologi ONLUS	08387721007	V.le delle Milizie, 96	Roma	00192
42	Fondazione Angelo Bianchi Bonomi	80064630157	P.za Castello, 2	Milano	20121
43	Fondazione Antonio Genovesi Salerno	95017420654	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
44	Fondazione Ariel	03999760964	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
45	Fondazione Carlo Donat Cattin	97543620013	Via Stampatori, 4	Torino	10122
46	Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS	80012710325	Via A. Fleming, 22/31	Trieste	34100
47	Fondazione centro di ricerche, studi e documentazione Piero Sraffa	97168270581	Via Ostiense, 139	Roma	00100
48	Fondazione Centro internazionale su Diritto, Società e Economia	91016910076	Viale Monte Bianco, 40	Courmaye ur (AO)	11013
49	Fondazione centro nazionale studi manzoniani	80173130156	Via Morone, 1	Milano	20100
50	Fondazione Centro San Raffaele	97611750155	Via Olgettina, 60	Milano	20132
51	Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS	01158690584	P.za di Novella, 2	Roma	00100
52	Fondazione CIMA	92085010095	Via A. Magliotto, 2	Savona	17100
53	Fondazione circolo fratelli Rosselli	94030560489	P.za della libertà, 16	Firenze	50129
54	Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte	08613620015	Via Cesare Battisti, 2	Torino	10123
55	Fondazione Comunità	97519220582	Via Lima, 7	Roma	00198
56	Fondazione Costruiamo il Futuro	94029190132	Via dei Mille, 4/C	Barzanò (LC)	23891
57	Fondazione COTEC	97227050586	Via della lungara, 10	Roma	00165
58	Fondazione CUIEIM – CRT	97718380013	Via XX Settembre, 31	Torino	10121
59	Fondazione D'Amico per la ricerca sulle malattie renali	97390750152	Via Giotto, 3	Milano	20145
60	Fondazione del Teatro Stabile di Torino	06762960014	Via Rossini, 12	Torino	10124
61	Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione ONLUS	97020210155	Via F.lli Gabba, 3	Milano	20121
62	Fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo	00895880375	Via S. Stefano, 11	Bologna	40125
63	Fondazione Diritti Genetici	97429470582	Via Garigliano, 61/A	Roma	00198
64	Fondazione EBRI	97272740586	Via del Fosso di Fiorano	Roma	00143
65	Fondazione Edo e Elvo Tempia Valenta - ONLUS	90051710029	Via Malta, 3	Biella	13900
66	Fondazione EIBA	91004580493	P.za SS. Apostoli, 66	Roma	00187
67	Fondazione Energylab – Laboratorio dell'energia	97475070153	P.za Po, 3	Milano	20144
68	Fondazione ERILL	93164120235	Via dell'Artigliere, 8	Verona	37100
69	Fondazione europea di oncologia e scienze ambientali	92030070376	Via Guerrazzi, 18	Bologna	40125
70	Fondazione Ezio Franceschini ONLUS	94021060481	Via Buca di Certosa, 2	Firenze	50124
71	Fondazione Farmacogenomica FIORGEN ONLUS	94100210486	Via Luigi Sacconi, 6	Sesto Fiorentino (FI)	50019
72	Fondazione Fitzcarraldo	97590880015	Via Aosta, 8	Torino	10152
73	Fondazione Giancarla Vollaro	97491510158	Via Filodrammatici, 10	Milano	20121

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
74	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	80041090152	Via Romagnosi, 3	Milano	20121
75	Fondazione Giannino Bassetti	97146110156	Via Gesù, 13	Milano	20100
76	Fondazione GIMBE	03043421209	Via Giovanni Amandola, 2	Bologna	40121
77	Fondazione Giorgio Cini ONLUS	80009330277	Isola S. Giorgio Maggiore, 1	Venezia	30100
78	Fondazione Giovanni Goria	92046540057	Via Bonzanigo, 34	Asti	14100
79	Fondazione Guido Berlucchi	98091770176	Via Cavour, 4	Borgonato di Corte Franca (BS)	25040
80	Fondazione Humanitas	97245860156	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
81	Fondazione Humanitas per la ricerca	97408620157	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
82	Fondazione IMC – Centro marino internazionale – ONLUS	00603710955	Loc. Sa Mardini	Oristano	09170
83	Fondazione internazionale di ricerca per il cuore ONLUS	97154450585	Via E. Petrolini, 2	Roma	00197
84	Fondazione Internazionale Nova Spes	07526620583	P.zza Adriana, 15	Roma	00193
85	Fondazione ipertensione e prevenzione cardiovascolare	97614800155	Corso Italia , 45	Milano	20122
86	Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale del Tumori	80018230153	Via Venezian, 1	Milano	20133
87	Fondazione ISI	97529660017	V.le Settemio Severo, 65	Torino	10133
88	Fondazione Istituto Bruno Leoni	97741100016	Via Carlo Bossi, 1	Torino	10144
89	Fondazione istituto di alta cultura Orestiadi ONLUS	01602910810	Via Comunale Baglio di Stefano	Gibellina (TP)	91024
90	Fondazione istituto europeo di oncologia (IEO)	97121070151	Via Ripamonti, 435	Milano	20141
91	Fondazione istituto Gramsci ONLUS	97024640589	Via Portuense, 95/C	Roma	00153
92	Fondazione istituto insubrico di ricerca per la vita	09506053018	P.za Libertà, 1	Varese	21100
93	Fondazione Istituto Nazionale Genetico Molecolare	04175700964	Via Francesco Sforza, 35	Milano	20122
94	Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci ONLUS	80100170010	Via Vanchiglia, 3	Torino	10124
95	Fondazione Italiana Cuore e Circolazione ONLUS	97315960589	Via Po, 24	Roma	00198
96	Fondazione Italiana di Ricerca per la SLA "ARISLA"	97511040152	Via Camaldoli, 64	Milano	20138
97	Fondazione italiana John Dewey ONLUS	98042540785	Via Sicilia, 101	Cosenza	87100
98	Fondazione italiana per il notariato	97203020587	Via Flaminia, 160	Roma	00196
99	Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia FIRE	97552820587	Via G. Nicotera, 29	Roma	00195
100	Fondazione Italiana per la ricerca sull'epilessia	91306620377	Via Garavaglia, 5	Bologna	40127
101	Fondazione italiana sclerosi multipla ONLUS	95051730109	Via Operai, 40	Genova	16149
102	Fondazione IUAV di Venezia	00188420277	Tolentini - Santa Croce , 191 – c/o Università	Venezia	30135
103	Fondazione IULM	03644930962	Via Carlo Bò, 1	Milano	20100
104	Fondazione La Gregoriana	97290470588	Piazza della Pilotta, 4	Roma	00187
105	Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO	80162890588	Via della Dogana Vecchia, 5	Roma	00186
106	Fondazione Liberal	05113681000	Via del pozzetto, 122	Roma	00100
107	Fondazione Luigi Einaudi	01359310016	Via Principe Amedeo, 34	Torino	10123
108	Fondazione Luigi Firpo – Centro studi per il pensiero politico	97534070012	Via Principe Amedeo, 34	Torino	10123
109	Fondazione Luigi Sacconi	94066590483	Via Luigi Sacconi , 6	Sesto Fiorentino (FI)	50019
110	Fondazione Malattie Infettive e Salute Internazionale	98087160176	Via XX Settembre, 24	Brescia	25122
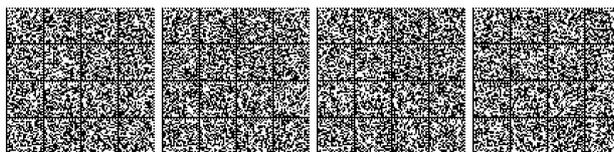
N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
111	Fondazione Malattie Miotoniche FMM	97584670158	P.le Libia, 2	Milano	20135
112	Fondazione Marco Biagi	94104140366	V.le Berengario, 51	Modena	41100
113	Fondazione Marincola Politi	02527560797	P.le Marincola, 7/bis	Stalettì (CZ)	88069
114	Fondazione marittima Ammiraglio Michelagnoli – ONLUS	90018740739	C.so Umberto I, 147	Taranto	74100
115	Fondazione Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo	10587971002	Via Guido Reni, 2	Roma	00196
116	Fondazione MEDIT SILVA	01406250413	Via Fonte Avellana, 17	Frontone (PU)	61040
117	Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino	9765600001	Via Accademia delle Scienze, 6	Torino	10121
118	Fondazione Negri Sud – ONLUS	90014420690	Via Nazionale	Santa Maria Imbaro (CH)	66030
119	Fondazione Niccolò Canussio	02045860307	Via N. Canussio, 4	Cividale del Friuli (UD)	33043
120	Fondazione organismo di ricerca GTECHNOLOGY	94166490360	Via Pier Paolo Pasolini, 15	Modena	41123
121	Fondazione osservatorio ximeniano di Firenze – ONLUS	94113710480	B.go S. Lorenzo, 26	Firenze	50100
122	Fondazione Paolo Sorbini	95094390135	Via Pian del Tivano, 5	Zelbio (CO)	22020
123	Fondazione Parco Tecnologico Padano	92536730150	Via A. Einstein	Località Cascina Codazza - Lodi	26900
124	Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne	95041070632	Calata Trinità Maggiore, 53	Napoli	80134
125	Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la Comunicazione	94092660540	Via Ruggero Bacone, 6	Roma	00197
126	Fondazione per il Benessere in Andrologia: Amico Andrologo	97614280580	Via Ridolfino Venuti, 73	Roma	00162
127	Fondazione per il libro, la musica e la cultura	97557320013	Via Santa Teresa, 15	Torino	10121
128	Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio – ONLUS	08886870016	Via Maria Vittoria, 12	Torino	10122
129	Fondazione per la ricerca scientifica contro i tumori del sangue – BL ONLUS	97647480157	P.za Eleonora Duse, 2	Milano	20122
130	Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica	80052230234	Piazzale Stefani, 1	Verona	37126
131	Fondazione per la sussidiarietà	03558260968	Via Torino, 68	Milano	20123
132	Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	92028270376	Via S. Vitale, 114	Bologna	40125
133	Fondazione per ricerca Ospedale maggiore di Bergamo	95169260163	Largo Barozzi, 1	Bergamo	24128
134	Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro – ONLUS	97519070011	Strada Provinciale, 142 Km 3,95	Torino	10060
135	Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero	98120050178	Via Bissolati , 57	Brescia	25124
136	Fondazione politecnico di Milano	97346000157	P.za Leonardo Da Vinci, 32	Milano	20100
137	Fondazione Prato Ricerche – Istituto per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi	01942520972	Via Galcianese, 20/H	Prato	59100
138	Fondazione Ri.MED	97207790821	P.za Sett'Angeli, 10	Palermo	90134
139	Fondazione Rosselli	97528920016	Corso Giulio Cesare, 4 bis/b	Torino	10152
140	Fondazione San Secondo	97593580018	Via Assietta, 9	Torino	10128
141	Fondazione Santa Lucia	97138260589	Via Ardeatina, 306	Roma	00179
142	Fondazione SIGMA TAU	06783870584	Viale Shakespeare, 47	Roma	00144
143	Fondazione SIPEC	96006440174	Via Rocchetta, 18	Salò (BS)	25087

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
144	Fondazione SMIRG	02175940903	Via Caprera, 3/A	Sassari	07100
145	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	94002530486	Via Pian dei Giullari, 139	Firenze	50125
146	Fondazione Studi e Ricerche Veterinarie La Cittadina	01502890195	Strada per La Cittadina	Romanengo (CR)	26014
147	Fondazione Teatro Regio di Torino	00505900019	P.za Castello, 215	Torino	10124
148	Fondazione Telethon	04879781005	Via G. Saliceto, 5/A	Roma	00161
149	Fondazione Ugo Spirito	04015590583	Via Genova, 24	Roma	00184
150	Fondazione Umberto Veronesi	97298700150	C.so Venezia, 18	Milano	20121
151	Fondazione università L'Aquila	01678370667	Via Paganica, 21	L'Aquila	67100
152	Fondazione universitaria "Alma Mater Ticinensis"	96055400186	c/o Università, Strada Nuova, 65	Pavia	27100
153	Fondazione universitaria "Azienda agraria"	02884950540	P.za Università, 1 – c/o Università	Perugia	06123
154	Fondazione universitaria "Ceis – Tor Vergata"	97493790584	Via Orazio Raimondo, 18	Roma	00173
155	Fondazione universitaria "Francesco Solano" dell'Università della Calabria	02983920782	c/o Università della Calabria – Ponte Pietro Bucci Cubo, 20/A	Arcavata di Rende (CS)	87036
156	Fondazione universitaria "Inuit – Tor Vergata"	97498440581	Via Orazio Raimondo, 18	Roma	00173
157	Fondazione universitaria "Italo-Libica"	97215100823	c/o Università, P.za Marina, 61	Palermo	90133
158	Fondazione universitaria "Maruffi Roma Tre"	10211141006	Via Ostiense, 159	Roma	00154
159	Fondazione universitaria "Nicolò Copernico"	93069560386	c/o Università – Via Savonarola, 9	Ferrara	44100
160	Fondazione universitaria di Salerno	95092950658	Via Ponte Don Melillo	Fisciano (SA)	84084
161	Fondazione universitaria G. D'Annunzio	02043520697	Via dei Vestini, 31	Chieti	66013
162	Fondazione universitaria medicina molecolare e terapia cellulare dell'università politecnica delle Marche	02213100429	Via Tronto – c/o Presidenza facoltà medicina e chirurgia	Ancona	60121
163	Fondazione universitaria Tecnomed (Tecnologie per la medicina) dell'Università degli studi di Milano "Bicocca"	94613920159	Via Pergolesi, 33	Monza	20052
164	Fondazione VIDAS	97027890157	Corso Italia, 17	Milano	20122
165	Fondazioni università di Teramo	92029690671	V.le Crucioli, 122	Teramo	64100
166	FORMIT	97039500588	Via G. Gemelli Careri, 11	Roma	00147
167	Forum per i problemi della pace e della guerra	94013860484	Via G. Orsini, 44	Firenze	50100
168	Gruppo Ospedaliero San Donato Foundation	01646320182	C.so di Porta Vigentina, 18	Milano	20122
169	Heart Care Foundation	94070130482	Via La Marmora, 36	Firenze	50121
170	Human Health Foundation ONLUS	02896450547	P.za Pianciani, 5	Spoleto (PG)	06049
171	IIASS Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici	02700710656	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
172	Istituto affari internazionali	80128970581	Via A. Brunetti, 9	Roma	00186
173	Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri	03254210150	Via Eritrea, 62	Milano	20100
174	Istituto di studi storici Gaetano Salvemini	80103950012	Via Vanchiglia, 3	Torino	10124
175	Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica	07552810587	Via Appia Pignatelli, 62	Roma	00178
176	Istituto internazionale di storia economica	01239300484	Via L. Muzzi, 38	Prato	59100
177	Istituto internazionale Jacques Maritain	80438560585	Via Flavia, 104	Roma	00187
178	Istituto italiano di paleontologia umana	80227230580	P.za Mincio, 2	Roma	00198
179	Istituto italiano di preistoria e protostoria	01322310481	Via Sant'Egidio, 21	Firenze	50122
180	Istituto Luigi Sturzo	80065510580	Via delle Coppelle, 35	Roma	00186
181	Istituto nazionale di architettura in/arch	80236810588	Via Crescenzio, 16	Roma	00193
182	Istituto Nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia	80108310154	Viale Sarca, 336 pal. 15	Milano	20126
183	Istituto neurologico Carlo Besta	01668320151	Via Celoria, 11	Milano	20133
184	Istituto Paracelso	04218481002	Via Oreste Regnoli, 8	Roma	00152
185	Istituto Pasteur Fondazione Cenci – Bolognetti	80201430586	P.le Aldo Moro, 5	Roma	00185
186	Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)	02141980157	Via Clerici, 5	Milano	20121

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
187	Istituto per la storia del movimento cattolico PaoloVI	80437930581	Via Conciliazione, 1	Roma	00193
188	Istituto Piemontese per la Storia della resistenza e della società contemporanea	80085600015	Palazzo dei Quartieri – Via del Carmine, 13	Torino	10122
189	Istituto scientifico di chimica e biochimica	01110900154	Via G. Colombo, 81	Milano	20133
190	Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani	80101410159	Viale E. Forlanini, 23	Milano	20134
191	Istituto superiore Mario Boella	97600940015	Via P. C. Boggio	Torino	10138
192	Lega italiana per la lotta contro i tumori	80118410580	Via A. Torlonia, 15	Roma	00161
193	Museo Nazionale del Cinema Fondazione Maria Adriana Prolo	06407440012	Via Montebello, 22	Torino	10124
194	Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche	01193680103	P.le S. Giacomo, 3	Santa Margherita Ligure (GE)	16038
195	Società filosofica italiana	97009070588	Via Nomentana , 118	Roma	00100
196	Società geografica italiana	01588020584	Via della Navicella, 12	Roma	00184
197	Società internazionale per lo studio del medioevo latino	94011440487	Via Colleramole, 11	Impruneta (FI)	50023
198	Studio firmano dell'antica università per la storia dell'arte medica e della scienza	81008820441	Via Migliorati, 2	Fermo (AP)	63023
199	Venice international university	94027420275	Calle Isola di San Servolo, 1	Venezia	30100

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI E/O ELIMINATI
(ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252)

Tale decreto è volto ad effettuare la revisione degli allegati ai ddPCM 8 maggio 2007, allegati che indicano le fondazioni e le associazioni - regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica - nei confronti delle quali possono essere effettuate elargizioni deducibili dal reddito, e non introduce o elimina oneri informativi gravanti sui cittadini o sulle imprese.

15A02512

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2015.

Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca disposizioni per l'integrale deducibilità dal reddito del soggetto erogante dei fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società in favore, tra l'altro, di fondazioni e di associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, della legge 13 novembre 2009, n. 172, che ha istituito il Ministero della salute, al quale sono state trasferite le funzioni di cui al Capo X-*bis*, articoli da 47-*bis* a 47-*quater*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 maggio 2008, n. 114, che ha istituito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale sono state trasferite le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», il quale, all'art. 1, prevede che lo stesso può essere soggetto a revisione annuale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 maggio 2007, recante «Individuazione dei soggetti destinatari delle disposizioni recate dall'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»;

Considerata la necessità di procedere alla revisione annuale prevista dall'art. 1 del predetto decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 18 aprile 2013, in virtù della presenza di ulteriori soggetti ritenuti idonei a ricevere i contributi e le liberalità di cui all'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono deducibili dal reddito del soggetto erogante, in applicazione delle disposizioni recate nell'art. 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i fondi trasferiti dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, a titolo di contributo o liberalità, in favore delle fondazioni e associazioni regolarmente riconosciute, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate, ai soli fini fiscali, nell'allegato, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto e può essere soggetto a revisione annuale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2015

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
DELRIO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GIANNINI

Il Ministro della salute
LORENZIN

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2015
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne – Prev. n. 476

ALLEGATO
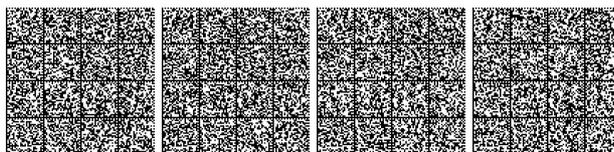
Soggetti destinatari delle disposizioni recate all'articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
1	Accademia della crusca	80000950487	Via di Castello, 46	Firenze	50141
2	Accademia di storia dell'arte sanitaria	97011740582	Lgt. in Sassia, 3	Roma	00193
3	Agenzia per i servizi sanitari regionali	97113690586	Via Puglie, 23	Roma	00187
4	AIRC – Associazione italiana per la ricerca sul cancro	80051890152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
5	AIRI - Associazione Italiana per la Ricerca Industriale	03401150580	V.le Gorizia, 25/C	Roma	00198
6	ASP - Associazione per lo Sviluppo Scientifico e Tecnologico del Piemonte	97529260016	V.le Settimio Severo, 65	Torino	10133
7	Associazione Accademia Europea per la Ricerca Applicata ed il Perfezionamento Professionale	94032590211	V.le Druso, 1	Bolzano	39100
8	Associazione amici del "Centro Dino Ferrari"	07276710154	Via F. Sforza, 25	Milano	20122
9	Associazione Apriticielo	90022960018	Via Osservatorio, 8	Torino	10025
10	Associazione Bianca Garavaglia	90004370129	Via C. Cattaneo, 8	Busto Arsizio (VA)	21052
11	Associazione Cattolica di impegno sociale – ONLUS	01701480566	Via Signorelli, 5	Viterbo	01100
12	Associazione CIDAS – Centro Italiano Documentazione Azione e Studi	97502850015	Via della Consolata, 12	Torino	10122
13	Associazione culturale Marcovaldo	96032900043	Via Cappuccini, 23	Caraglio (CN)	12023
14	Associazione Fano Ateneo – promozione e sviluppo dello studio universitario	90014340419	Via Montevecchio, 114	Fano (PU)	61032
15	Associazione FIERI	97613610019	Via Ponza, 3	Torino	10100
16	Associazione ICER – International Centre for Economic Research	97536750017	Viale Settimio Severo, 63	Torino	10133
17	Associazione International University College of Turin	97677310019	Piazza Carlo Felice, 18	Torino	10121
18	Associazione IPE – Istituto per ricerche e attività educative	01846550638	Via Riviera di Chiaia, 264	Napoli	80121
19	Associazione Italiana per lo studio del fegato – AISF	97088670589	Via G. Nicotera, 29	Roma	00195
20	Associazione ITHACA - Information Technology for Humanitarian Assistance, Cooperation and Action	97682870015	Via Pier Carlo Boggio, 61	Torino	10138
21	Associazione lega italiana per la lotta contro i tumori	80107930150	Via Venezian, 1	Milano	20133
22	Associazione nazionale per gli interessi del Mezzogiorno d'Italia – ANIMI	80113270583	P.za Paganica, 13/2	Roma	00100
23	Associazione Oasi di Maria Santissima	00102160868	Via Conte Ruggero, 73	Troina (EN)	94018
24	Associazione PoliPiacenza	91095840335	Via Scalabrini, 76	Piacenza	29121
25	Associazione Premio Grinzane Cavour	90007070049	P.za Vittorio Emanuele, 10	Costigliole D'Asti	14055
26	Associazione provinciale allevatori Taranto	80009870736	Via Roma, 12	Taranto	74100
27	Associazione scientifica interdisciplinare per lo studio delle malattie respiratorie – AIMAR	13408190158	V.le Marazza, 30	Borgomanero (NO)	28021
28	Associazione SIRM – Società Italiana in Radiologia Medica	80150910109	Via della Signora, 2	Milano	20122
29	Associazione SITI – Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali per l'Innovazione	97630270011	Via Pier Carlo Boggio, 61	Torino	10138
30	Associazione Tessile e Salute	90046210028	Via Corso Pella, 2	Biella	13900
31	Associazione Villa Vigoni	93002010135	Via G. Vigoni, 1	Menaggio (CO)	22017

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
32	Azienda ospedaliera arcispedale Santa Maria Nuova – Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia	01614660353	Viale Risorgimento, 57	Reggio Emilia	42123
33	Azienda unità sanitaria locale di Bologna – Istituto delle scienze neurologiche	02406911202	Via Castiglione, 29	Bologna	40124
34	Centro camuno di studi preistorici	81003350170	Via Marconi, 77	Capo di Ponte (BS)	25044
35	Centro di oncobiologia sperimentale – COBS	97107700821	Via S. Lorenzo Colli, 312	Palermo	90146
36	Centro di riferimento oncologico della Basilicata	93002460769	Via Padre Pio, 1	Rionero in Vulture (PZ)	85028
37	Centro di studi salentini	93057290756	V.le Gallipoli	Lecce	73100
38	Centro europeo di studi normanni	90003620649	Via Marconi, 25	Ariano Irpino (AV)	83031
39	Centro Internazionale di Studi Cateriniani	80246970588	P.za di Santa Chiara, 14	Roma	00186
40	Centro Internazionale di Studi Primo Levi	97700560010	Via del Carmine, 13	Torino	10122
41	Centro nazionale di adroterapia oncologica	97301200156	Via Caminadella, 16	Milano	20123
42	Centro riferimento oncologico	00623340932	Via Pedemontana Occidentale, 12	Aviano (PN)	33081
43	Centro universitario europeo per i beni culturali	95010740652	P.za Vescovato – Villa Rufolo	Ravello (SA)	84010
44	CETA – Centro di ecologia teorica e applicata	91003370318	Via Alviano, 18	Gorizia	34170
45	CIRIEC – Centro italiano di ricerche e di informazione sull'economia delle imprese pubbliche e di pubblico	02213280155	Via Fratelli Gabba, 66	Milano	20100
46	Congregazione figli dell'Immacolata Concezione Istituto dermatologico – IDI	01356310589	Via dei Monti di Creta, 104	Roma	00167
47	Consorzio Interuniversitario Risonanze Magnetiche di Metalloproteine Paramagnetiche – CIRMMP	04579740483	P.za San Marco, 4	Firenze	50121
48	Ente ospedaliero spec. gastr. Saverio de Bellis	00565330727	Via F. Valente, 4	Castellana Grotte (BA)	70013
49	FEDERTERM	07382231004	Via Po, 22	Roma	00198
50	FIRC – Fondazione italiana per la ricerca sul cancro	80201470152	Via Corridoni, 7	Milano	20122
51	Fondazione "Città della Speranza"	92081880285	Via del Lavoro, 12	Monte di Malo (VI)	36034
52	Fondazione ABO	03369450279	Via Miranese, 420/3	Chirignago (VE)	30174
53	Fondazione Adriano Olivetti	84001390016	Via Siccardi, 6	Ivrea (TO)	10015
54	Fondazione Alcide De Gasperi, per la democrazia, la pace e la cooperazione internazionale	97038120586	Via Pavia, 1	Roma	00100
55	Fondazione AMD – Associazione Medici Diabetologi ONLUS	08387721007	V.le delle Milizie, 96	Roma	00192
56	Fondazione Amga	95085370104	Via SS Giacomo e Filippo, 7	Genova	16122
57	Fondazione Angelo Bianchi Bonomi	80064630157	P.za Castello, 2	Milano	20121
58	Fondazione Antonio Genovesi Salerno	95017420654	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
59	Fondazione Aquileia	90017120305	Via Patriarca Popone , 7	Aquileia (UD)	33051
60	Fondazione Ariel	03999760964	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
61	Fondazione Bambino Gesù	97531780589	Via Passeggiata del Gianicolo	Roma	00165
62	Fondazione Carlo Donat Cattin	97543620013	Via Stampatori, 4	Torino	10122
63	Fondazione Carlo e Dirce Callerio ONLUS	80012710325	Via A. Fleming, 22/31	Trieste	34100

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
64	Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza	00138660717	Via dei Cappuccini	S.Giovanni R. (FG)	71013
65	Fondazione centro di ricerche, studi e documentazione Piero Sraffa	97168270581	Via Ostiense, 139	Roma	00100
66	Fondazione Centro internazionale su Diritto, Società e Economia	91016910076	Viale Monte Bianco, 40	Courmayeur (AO)	11013
67	Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo	8400510549	P.zza della Libertà, 12	Spoleto (PG)	06049
68	Fondazione centro nazionale studi manzoniani	80173130156	Via Morone, 1	Milano	20100
69	Fondazione Centro San Raffaele	97611750155	Via Olgettina, 60	Milano	20132
70	Fondazione centro studi investimenti sociali CENSIS	01158690584	P.za di Novella, 2	Roma	00100
71	Fondazione CIMA	92085010095	Via A. Magliotto, 2	Savona	17100
72	Fondazione circolo fratelli Rosselli	94030560489	P.za della libertà, 16	Firenze	50129
73	Fondazione Circuito Teatrale del Piemonte	08613620015	Via Cesare Battisti, 2	Torino	10123
74	Fondazione Collegio Carlo Alberto	94049090015	Via Real Collegio, 30	Moncalieri (TO)	10024
75	Fondazione COTEC	97227050586	Via della lungara, 10	Roma	00165
76	Fondazione CUIEIM – CRT	97718380013	Via XX Settembre, 31	Torino	10121
77	Fondazione D'Amico per la ricerca sulle malattie renali	97390750152	Via Giotto, 3	Milano	20145
78	Fondazione del Teatro Stabile di Torino	06762960014	Via Rossini, 12	Torino	10124
79	Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione ONLUS	97020210155	Via F.lli Gabba, 3	Milano	20121
80	Fondazione di ricerca istituto Carlo Cattaneo	00895880375	Via S. Stefano, 11	Bologna	40125
81	Fondazione Diritti Genetici	97429470582	Via Garigliano, 61/A	Roma	00198
82	Fondazione EBRI	97272740586	Via del Fosso di Fiorano	Roma	00143
83	Fondazione Edo e Elvo Tempia Valenta – ONLUS	90051710029	Via Malta, 3	Biella	13900
84	Fondazione EIBA	91004580493	P.za SS. Apostoli, 66	Roma	00187
85	Fondazione Energylab – Laboratorio dell'energia	97475070153	P.za Po, 3	Milano	20144
86	Fondazione ERILL	93164120235	Via dell'Artigliere, 8	Verona	37100
87	Fondazione europea di oncologia e scienze ambientali	92030070376	Via Guerrazzi, 18	Bologna	40125
88	Fondazione Ezio Franceschini ONLUS	94021060481	Via Buca di Certosa, 2	Firenze	50124
89	Fondazione Fitzcarraldo	97590880015	Via Aosta, 8	Torino	10152
90	Fondazione Francesco Balsano	97051160584	Via G.B. Martini , 6	Roma	00198
91	Fondazione G.B. Bietti	07864670588	Via Livenza, 3	Roma	00198
92	Fondazione Giancarla Vollaro	97491510158	Via Filodrammatici, 10	Milano	20121
93	Fondazione Giangiacomo Feltrinelli	80041090152	Via Romagnosi, 3	Milano	20121
94	Fondazione Giannino Bassetti	97146110156	Via Gesù, 13	Milano	20100
95	Fondazione GIMBE	03043421209	Via Giovanni Amandola, 2	Bologna	40121
96	Fondazione Giorgio Cini ONLUS	80009330277	Isola S. Giorgio Maggiore, 1	Venezia	30100
97	Fondazione Giovanni Goria	92046540057	Via Bonzanigo, 34	Asti	14100
98	Fondazione Giovanni Pascale	00911350635	Via M. Semmola	Napoli	80131
99	Fondazione Guido Berlucchi	98091770176	Via Cavour, 4	Borgonato di Corte Franca (BS)	25040
100	Fondazione Humanitas	97245860156	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
101	Fondazione Humanitas per la ricerca	97408620157	Via Manzoni, 56	Rozzano (MI)	20089
102	Fondazione IMC – Centro marino internazionale – ONLUS	00603710955	Loc. Sa Mardini	Oristano	09170
103	Fondazione IME – Istituto mediterraneo di ematologia	97297160588	V.le Regina Elena, 295	Roma	00161
104	Fondazione Insieme contro il cancro	97756890584	Via Domenico Cimarosa, 18/8	Roma	00198
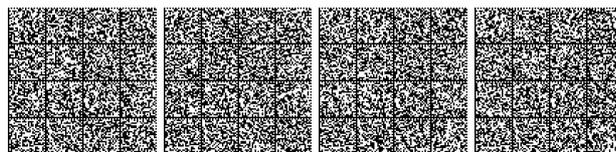
N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
105	Fondazione internazionale di ricerca per il cuore ONLUS	97154450585	Via E. Petrolini, 2	Roma	00197
106	Fondazione Internazionale Nova Spes	07526620583	P.zza Adriana, 15	Roma	00193
107	Fondazione ipertensione e prevenzione cardiovascolare	97614800155	Corso Italia, 45	Milano	20122
108	Fondazione ISI	97529660017	V.le Settimio Severo, 65	Torino	10133
109	Fondazione Istituto Bruno Leoni	97741100016	Via Carlo Bossi, 1	Torino	10144
110	Fondazione istituto di alta cultura Orestiadi ONLUS	01602910810	Via Comunale Baglio di Stefano	Gibellina (TP)	91024
111	Fondazione istituto europeo di oncologia (IEO)	97121070151	Via Ripamonti, 435	Milano	20141
112	Fondazione istituto Gramsci ONLUS	97024640589	Via Portuense, 95/C	Roma	00153
113	Fondazione istituto neurologico Casimiro Mondino	00396070187	Via Palestro, 3	Pavia	27100
114	Fondazione Istituto Piemontese Antonio Gramsci ONLUS	80100170010	Via Vanchiglia, 3	Torino	10124
115	Fondazione Italiana Cuore e Circolazione – ONLUS	97315960589	Via Po, 24	Roma	00198
116	Fondazione Italiana di ricerca per la SLA "ARISLA"	97511040152	Via Camaldoli, 64	Milano	20138
117	Fondazione italiana John Dewey ONLUS	98042540785	Via Sicilia, 101	Cosenza	87100
118	Fondazione italiana per il notariato	97203020587	Via Flaminia, 160	Roma	00196
119	Fondazione Italiana per la Ricerca in Epatologia – FIRE	97552820587	Via G. Nicotera, 29	Roma	00195
120	Fondazione italiana per la ricerca sull'epilessia	91306620377	Via Garavaglia, 5	Bologna	40127
121	Fondazione italiana salute, ambiente e respiro – ONLUS – Impresa sociale – FISAR	02173420692	Via Vernia, 20	Chieti	66100
122	Fondazione Italiana Sclerosi Multipla ONLUS	95051730109	Via Operai, 40	Genova	16149
123	Fondazione IUAV di Venezia	00188420277	Tolentini – Santa Croce, 191 – c/o Università	Venezia	30135
124	Fondazione IULM	03644930962	Via Carlo Bò, 1	Milano	20100
125	Fondazione La Gregoriana	97290470588	Piazza della Pilotta, 4	Roma	00187
126	Fondazione Lelio e Lisli Basso – ISSOCO	80162890588	Via della Dogana Vecchia, 5	Roma	00186
127	Fondazione Liberal	05113681000	Via del pozzetto, 122	Roma	00100
128	Fondazione Luigi Einaudi	01359310016	Via Principe Amedeo, 34	Torino	10123
129	Fondazione Luigi Firpo – Centro studi per il pensiero politico	97534070012	Via Principe Amedeo, 34	Torino	10123
130	Fondazione Luigi Sacconi	94066590483	Via Luigi Sacconi, 6	Sesto Fiorentino (FI)	50019
131	Fondazione Malattie Infettive e Salute Internazionale	98087160176	Via XX Settembre, 24	Brescia	25122
132	Fondazione Marco Biagi	94104140366	V.le Berengario, 51	Modena	41100
133	Fondazione Marincola Politi	02527560797	P.le Marincola, 7/bis	Stalettì (CZ)	88069
134	Fondazione marittima Ammiraglio Michelagnoli – ONLUS	90018740739	C.so Umberto I, 147	Taranto	74100
135	Fondazione MEDIT SILVA	01406250413	Via Fonte Avellana, 17	Frontone (PU)	61040
136	Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli	97301030157	Via Dogana, 3	Milano	20123
137	Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino	9765600001	Via Accademia delle Scienze, 6	Torino	10121
138	Fondazione Negri Sud – ONLUS	90014420690	Via Nazionale	Santa Maria Imbaro (CH)	66030
139	Fondazione Niccolò Canussio	02045860307	Via N. Canussio, 4	Cividale del Friuli (UD)	33043

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
140	Fondazione Obiettivo Cuore Onlus	97649760580	Viale Bruno Buozzi, 56	Roma	00197
141	Fondazione organismo di ricerca GTECHNOLOGY	94166490360	Via Pier Paolo Pasolini, 15	Modena	41123
142	Fondazione Ospedale S. Camillo IRCCS	94071440278	Via Alberoni , 70	Venezia	30126
143	Fondazione osservatorio ximeniano di Firenze – ONLUS	94113710480	B.go S. Lorenzo, 26	Firenze	50100
144	Fondazione Palazzo Bricherasio	06646180013	Via Lagrange, 20	Torino	10123
145	Fondazione Paolo Sorbini	95094390135	Via Pian del Tivano, 5	Zelbio (CO)	22020
146	Fondazione Parco Tecnologico Padano	92536730150	Via A. Einstein	Loc. Cascina Codazza – Lodi	26900
147	Fondazione Pasquale Valerio per la storia delle donne	95041070632	Calata Trinità Maggiore, 53	Napoli	80134
148	Fondazione Patrizio Paoletti per lo Sviluppo e la Comunicazione	94092660540	Via Ruggero Bacone, 6	Roma	00197
149	Fondazione per il diabete, endocrinologia e metabolismo ONLUS	97066840584	Largo Ettore Marchiafava, 1	Roma	00161
150	Fondazione per il libro, la musica e la cultura	97557320013	Via Santa Teresa, 15	Torino	10121
151	Fondazione per l'Ambiente Teobaldo Fenoglio – ONLUS	08886870016	Via Maria Vittoria, 12	Torino	10122
152	Fondazione per la ricerca biomedica avanzata	92102180285	Via Orus, 2	Padova	35030
153	Fondazione per la ricerca Ospedale Maggiore di Bergamo	95169260163	Largo Barozzi, 1	Bergamo	24128
154	Fondazione per la ricerca scientifica contro i tumori del sangue – BL – ONLUS	97647480157	P.za Eleonora Duse, 2	Milano	20122
155	Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica ONLUS	93100600233	P.le Aristide Stefani, 1	Verona	37126
156	Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII	92028270376	Via S. Vitale, 114	Bologna	40125
157	Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro	97519070011	Strada Prov.le 142 km 3,95	Candiolo (TO)	10060
158	Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero	98120050178	Via Bissolati, 57	Brescia	25124
159	Fondazione politecnico di Milano	97346000157	P.za Leonardo Da Vinci, 32	Milano	20100
160	Fondazione Prato ricerche – Istituto per la ricerca ambientale e la mitigazione dei rischi	01942520972	Via Galcianese, 20/H	Prato	59100
161	Fondazione Pro. Juv. Don Carlo Gnocchi cen. med. soc. Santa Maria Nascente	04793650583	Via Capecelatro, 66	Milano	20148
162	Fondazione Ri.MED	97207790821	P.za Sett'Angeli, 10	Palermo	90134
163	Fondazione Rosselli	97528920016	C.so Giulio Cesare, 4bis/b	Torino	10152
164	Fondazione Salvatore Maugeri	00305700189	Via A. Ferrata, 4	Pavia	27100
165	Fondazione San Secondo	97593580018	Via Assietta, 9	Torino	10128
166	Fondazione Santa Lucia	97138260589	Via Ardeatina, 306	Roma	00179
167	Fondazione Sifi – Benanti e Chines	90036540871	Via Ercole Patti, 36	Aci S. Antonio (CT)	95025
168	Fondazione SIGMA TAU	06783870584	Viale Shakespeare, 47	Roma	00144
169	Fondazione SIPEC	96006440174	Via Rocchetta, 18	Salò (BS)	25087
170	Fondazione SMIRG	02175940903	Via Caprera, 3/A	Sassari	07100
171	Fondazione Spadolini Nuova Antologia	94002530486	Via Pian dei Giullari, 139	Firenze	50125
172	Fondazione Stella Maris	00126240506	V.le del Tirreno, 331	Calambron e (PI)	56018
173	Fondazione Studi e Ricerche Veterinarie La Cittadina	01502890195	Strada per La Cittadina	Romaneng o (CR)	26014
174	Fondazione Teatro Regio di Torino	00505900019	P.za Castello, 215	Torino	10124
175	Fondazione Telethon	04879781005	Via G. Saliceto, 5/A	Roma	00161
176	Fondazione TERA	94016310032	Via Puccini, 11	Novara	28100
177	Fondazione Ugo Spirito	04015590583	Via Genova, 24	Roma	00184

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
178	Fondazione Umberto Veronesi	97298700150	C.so Venezia, 18	Milano	20121
179	Fondazione universitaria "Alma Mater Ticinensis"	96055400186	c/o Università, Strada Nuova, 65	Pavia	27100
180	Fondazione universitaria "Azienda agraria"	02884950540	P.za università, 1 – c/o Università	Perugia	06123
181	Fondazione universitaria "Ceis Economia – Tor Vergata"	97493790584	Via Orazio Raimondo, 18	Roma	00173
182	Fondazione universitaria "Francesco Solano" dell'Università della Calabria	02983920782	c/o Università della Calabria – Ponte Pietro Bucci Cubo, 20/A	Arcavata di Rende (CS)	87036
183	Fondazione universitaria "Inuit - Tor Vergata"	97498440581	Via Orazio Raimondo, 18	Roma	00173
184	Fondazione universitaria "Italo-Libica"	97215100823	c/o Università, P.zza Marina, 61	Palermo	90133
185	Fondazione universitaria "Maruffi Roma Tre"	10211141006	Via Ostiense, 159	Roma	00154
186	Fondazione universitaria "Nicolò Copernico"	93069560386	c/o Università – Via Savonarola, 9	Ferrara	44100
187	Fondazione universitaria di Salerno	95092950658	Via Ponte Don Melillo	Fisciano (SA)	84084
188	Fondazione universitaria G. D'Annunzio	02043520697	Via dei Vestini, 31	Chieti	66013
189	Fondazione universitaria medicina molecolare e terapia cellulare dell'università politecnica delle Marche	02213100429	Via Tronto – c/o Presidenza facoltà medicina e chirurgia	Ancona	60121
190	Fondazione universitaria Tecnomed (Tecnologie per la medicina) dell'Università degli studi di Milano "Bicocca"	94613920159	Via Pergolesi, 33	Monza	20052
191	Fondazione Villa Maria	01423950391	C.so Garibaldi, 11	Lugo (RA)	48022
192	Fondazioni università di Teramo	92029690671	V.le Crucioli, 122	Teramo	64100
193	FORMIT	97039500588	Via G. Gemelli Careri, 11	Roma	00147
194	Forum per i problemi della pace e della guerra	94013860484	Via G. Orsini, 44	Firenze	50100
195	Gruppo ospedaliero San Donato Foundation	01646320182	C.so di Porta Vigentina, 18	Milano	20122
196	Heart Care Foundation	94070130482	Via La Marmora, 36	Firenze	50121
197	Human Health Foundation ONLUS	02896450547	P.zza Pianciani, 5	Spoleto (PG)	06049
198	Hydroaid Scuola Internazionale dell'Acqua per lo Sviluppo	97590910010	Via Pomba, 29	Torino	10100
199	IIASS Istituto Internazionale Alti Studi Scientifici	02700710656	Via G. Pellegrino, 19	Vietri sul Mare (SA)	84019
200	Irccs Azienda Ospedaliera San Martino – IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro	02060250996	L.go Rosanna Benzi, 10	Genova	16132
201	Istituti fisioterapici ospitalieri Regina Elena	02153140583	Via Elio Chianesi, 53	Roma	00144
202	Istituti fisioterapici ospitalieri San Gallicano	02153140583	Via Elio Chianesi, 53	Roma	00144
203	Istituti ortopedici Rizzoli	00302030374	Via Barbiano, 1	Bologna	40136
204	Istituto affari internazionali	80128970581	Via A. Brunetti, 9	Roma	00186
205	Istituto auxologico italiano	02703120150	Via Ludovico Ariosto, 13	Milano	20133
206	Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri	03254210150	Via Eritrea, 62	Milano	20100
207	Istituto di studi storici Gaetano Salvemini	80103950012	Via Vanchiglia, 3	Torino	10124
208	Istituto Eugenio Medea Ass. Nostra Famiglia	00307430132	Via Don Luigi Monza, 20	Bosisio Parini (LC)	23842
209	Istituto Giannina Gaslini	00577500101	L.go Gerolamo Gaslini, 5	Genova	16147
210	Istituto Guglielmo Tagliacarne per la promozione della cultura economica	07552810587	Via Appia Pignatelli, 62	Roma	00178
211	Istituto internazionale di storia economica	01239300484	Via L. Muzzi, 38	Prato	59100
212	Istituto internazionale Jacques Maritain	80438560585	Via Flavia, 104	Roma	00187
213	Istituto IRCCS Neurolesi	97023700830	Via Palermo (C.da Casazze)	Messina	98124
214	Istituto italiano di paleontologia umana	80227230580	P.za Mincio, 2	Roma	00198
215	Istituto italiano di preistoria e protostoria	01322310481	Via Sant'Egidio, 21	Firenze	50122
216	Istituto Luigi Sturzo	80065510580	Via delle Coppelle, 35	Roma	00186
217	Istituto nazionale di architettura in/arch	80236810588	Via Crescenzio, 16	Roma	00193

N.	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	INDIRIZZO	CITTA'	CAP
218	Istituto nazionale di genetica molecolare INGM	04175700964	Via Francesco Sforza, 35	Milano	20122
219	Istituto Nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia	80108310154	Viale Sarca, 336 - pal. 15	Milano	20126
220	Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani	05080991002	Via Portuense, 292	Roma	00149
221	Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori	80018230153	Via Venezian, 1	Milano	20122
222	Istituto nazionale riposo e cura anziani – INRCA	00204480420	Via Santa Margherita, 5	Ancona	60100
223	Istituto neurologico Carlo Besta	01668320151	Via Celoria, 11	Milano	20133
224	Istituto oncologico veneto	04074560287	Via Gattamelata, 64	Padova	35128
225	Istituto Paracelso	04218461002	Via Oreste Regnoli, 8	Roma	00152
226	Istituto Pasteur Fondazione Cenci Bolognetti	80201430586	Piazzale Aldo Moro, 5	Roma	00185
227	Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI)	02141980157	Via Clerici, 5	Milano	20121
228	Istituto per l'infanzia Burlo Garofolo	00124430323	Via dell'Istria, 65/1	Trieste	34137
229	Istituto per la storia del movimento cattolico PaoloVI	80437930581	Via Conciliazione, 1	Roma	00193
230	Istituto Piemontese per la Storia della resistenza e della società contemporanea	80085600015	Palazzo dei Quartieri – Via del Carmine, 13	Torino	10122
231	Istituto San Giovanni di Dio Fatebenefratelli	01647730157	Via Pilastroni, 4	Brescia	25123
232	Istituto scientifico di chimica e biochimica	01110900154	Via G. Colombo, 81	Milano	20133
233	Istituto sperimentale italiano Lazzaro Spallanzani	80101410159	Viale E. Forlanini, 23	Milano	20134
234	Istituto superiore di sanità	80211730587	V.le Regina Elena, 299	Roma	00161
235	Istituto superiore Mario Boella	97600940015	Via P. C. Boggio	Torino	10138
236	Lega italiana per la lotta contro i tumori	80118410580	Via A. Torlonia, 15	Roma	00161
237	Lega Italiana per la lotta contro la malattia di Parkinson, le sindromi extrapiramidali e le demenze (LIMPE)	06153530586	Viale Somalia, 133	Roma	00199
238	Museo Nazionale del Cinema Fondazione Maria Adriana Prolo	06407440012	Via Montebello, 22	Torino	10124
239	Ospedale maggiore policlinico Mangiagalli e Regina Elena	04724150968	Via Francesco Sforza, 28	Milano	20132
240	Ospedale oncologico Bari	00727270720	Via G. Amendola, 209	Bari	70126
241	Ospedale pediatrico Bambino Gesù	80403930581	P.za Sant'Onofrio, 4	Roma	00165
242	Policlinico San Matteo	00303490189	Via Mentana, 4	Pavia	27100
243	Scuola superiore di oncologia e scienze biomediche	01193680103	P.le S. Giacomo, 3	Santa Margherita Ligure (GE)	16038
244	Scuola superiore europea di medicina molecolare SEMM	97297210151	C.so Venezia , 18	Milano	20100
245	Società filosofica italiana	97009070588	Via Nomentana , 118	Roma	00100
246	Società geografica italiana	01588020584	Via della Navicella, 12	Roma	00184
247	Società internazionale per lo studio del medioevo latino	94011440487	Via Colleramole, 11	Impruneta (FI)	50023
248	Studio firmano dell'antica università per la storia dell'arte medica e della scienza	81008820441	Via Migliorati, 2	Fermo (AP)	63023
249	Venice international university	94027420275	Calle Isola di San Servolo, 1	Venezia	30100

ALLEGATO

ELENCO DEGLI ONERI INFORMATIVI INTRODOTTI E/O ELIMINATI

(ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252)

Tale decreto è volto ad effettuare la revisione degli allegati ai ddPCM 8 maggio 2007, allegati che indicano le fondazioni e le associazioni - regolarmente riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica - nei confronti delle quali possono essere effettuate elargizioni deducibili dal reddito, e non introduce o elimina oneri informativi gravanti sui cittadini o sulle imprese.

15A02513

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 marzo 2015.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio, per l'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26 riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 ed in particolare gli articoli 42 e 72 riguardanti, rispettivamente programmi e coordinamenti dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31 convertito con modificazioni dalla legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2015 nelle seguenti misure:

a) 0,88 per cento per i contratti condizionati stipulati nel 2015;

b) 0,88 per cento per i contratti definitivi stipulati nel 2015 e relativi a contratti condizionati stipulati fino al 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

Il Ministro: PADOAN

15A02593

DECRETO 26 marzo 2015.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero, per l'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2015 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

Il Ministro: PADOAN

15A02594

DECRETO 26 marzo 2015.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane, per l'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;
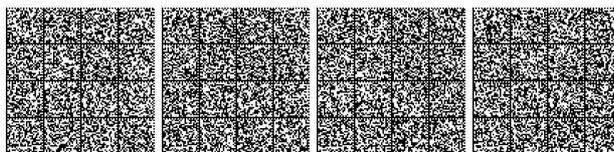
Visto, in particolare, l'art. 37 della predetta legge nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2015 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

Il Ministro: PADOAN

15A02595

DECRETO 26 marzo 2015.

Commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato per i settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont, per l'anno 2015.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n, 357, concernente provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2015 nella misura dello 0,93 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2015

Il Ministro: PADOAN

15A02596

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 marzo 2015.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro «Agritec S.r.l.», in San Benedetto dei Marsi ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista l'istanza presentata in data 27 agosto 2014 dal Centro "AGRITEC S.r.l.", con sede legale in Via Giovenco, snc – 67058 San Benedetto dei Marsi (AQ);

Visto l'esito favorevole della verifica della conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 15 dicembre 2014 presso il Centro "AGRITEC S.r.l.";

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 27 agosto 2014, a fronte di apposita documentazione presentata;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro "AGRITEC S.r.l.", con sede legale in Via Giovenco, snc – 67058 San Benedetto dei Marsi (AQ), è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

- Efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo 194/95);
- Dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo 194/95);
- Incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo 194/95);
- Fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo 194/95);
- Osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo 194/95).

Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- Aree acquatiche;
- Aree non agricole;
- Colture arboree;
- Colture erbacee;
- Colture forestali;
- Colture medicinali ed aromatiche;
- Colture ornamentali;
- Colture orticole;
- Colture tropicali;
- Concia sementi;
- Conservazione post-raccolta;
- Diserbo;
- Entomologia;
- Microbiologia agraria;
- Nematologia;
- Patologia vegetale;
- Zoologia agraria;
- Produzioni sementi;
- Vertebrati dannosi;
- Attivatori coadiuvanti.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'articolo precedente è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo 194/95.

2. Il Centro "AGRITEC S.r.l." è tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato Centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dalla stessa dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto ha la validità di mesi 24 dalla data di ispezione effettuata in data 15 dicembre 2014.

2. Il Centro "AGRITEC S.r.l.", qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

3. I costi sono a carico del Centro richiedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A02507
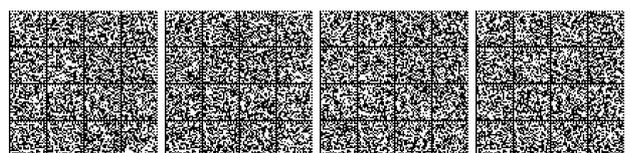
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Millenaria società cooperativa», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società "Millenaria - Società cooperativa" ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 704.625,00 si riscontra una massa debitoria di € 880.344,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 50.568,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Preso atto che il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società "Millenaria - Società cooperativa" con sede in Catanzaro (codice fiscale 02677640795) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Filippo Barattolo, nato a Bari il 5 ottobre 1946 ed ivi residente in Corso Cavour, n. 51.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02508

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Monte Pollino - società cooperativa», in Castrovillari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato di insolvenza della società cooperativa «Monte Pollino - Società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalle quali si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 351.266,00, si riscontra una massa debitoria di € 467.519,00 ed un patrimonio netto negativo di € 116.253,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Monte Pollino - Società cooperativa», con sede in Castrovillari (Cosenza) - (codice fiscale n. 01747400784) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio de Cicco, nato a Roma il 7 giugno 1959 ed ivi domiciliato in via Gian Domenico Romagnosi n. 1/b.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02509

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arcobaleno soc. coop. in liquidazione», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Arcobaleno soc. coop. in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2009, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 200.997,00, si riscontra una massa debitoria di € 249.919,00 ed un patrimonio netto negativo di € 51.646,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Arcobaleno soc. coop. in liquidazione», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) - (codice fiscale n. 97008950780) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carmine Costabile, nato a Cosenza il 21 giugno 1972 e domiciliato in Montalto Uffugo (Cosenza) alla via Siracusa s.n.c.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02510

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agrodolce società cooperativa», in Corigliano Calabro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Agrodolce società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale pari a € 310.798,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.679.891,00 ed un patrimonio netto di € 1.369.248,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Viste le controdeduzioni presentate dal legale rappresentante della società;

Ritenuto di non poter accogliere le suddette controdeduzioni a fronte del conclamato stato di decozione della cooperativa, confermato dai dati dell'ultimo bilancio depositato;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Agrodolce società cooperativa», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) - (codice fiscale n. 03053820787) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giovanni Montella, nato a Roma il 9 ottobre 1972 ed ivi domiciliato in viale Avignone n. 102.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02511

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 25 marzo 2015.

Classificazione del medicinale per uso umano «Xultophy», ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012 n. 189 - approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 326/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia con delibera del 6 novembre 2014, n. 41, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2015;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 31 ottobre 2014 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° settembre al 30 settembre 2014 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio assessment europeo, dalla Commissione tecnico scientifico (CTS) di AIFA in data 10-11 novembre 2014;

Vista la lettera dell'Ufficio di farmacovigilanza del 13 marzo 2015 (protocollo FV 25873/P) con la quale viene autorizzato il materiale educazionale del prodotto XULTOPHY;

Determina:

Le confezioni dei seguenti medicinali per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

XULTOPHY

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio prezzi & rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 25 marzo 2015

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO
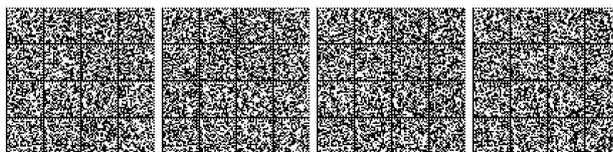
Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Farmaco di nuova registrazione

XULTOPHY

Codice ATC - Principio Attivo: ATC non ancora assegnato - insulina degludec / liraglutide
Titolare: NOVO NORDISK A/S
GUUE 31/10/2014

▼ Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta.

Vedere paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

Indicazioni terapeutiche

Xultophy è indicato per il trattamento di adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 per migliorare il controllo glicemico in associazione con medicinali ipoglicemizzanti orali quando questi in monoterapia o in associazione con insulina basale non permettano un controllo glicemico adeguato (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto per i dati disponibili sulle diverse associazioni).

Modo di somministrazione

Xultophy è esclusivamente per uso sottocutaneo. Xultophy non deve essere somministrato per via endovenosa o intramuscolare.
Xultophy si somministra per via sottocutanea tramite iniezione nella coscia, nella parte superiore del braccio o nell'addome. I siti di iniezione devono essere sempre ruotati all'interno della stessa area per ridurre il rischio di lipodistrofia. Per ulteriori istruzioni sulla somministrazione, vedere paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.
Popolazione pediatrica
Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Xultophy nella popolazione pediatrica.

Confezioni autorizzate:

EU/1/14/947/001 AIC: 043619016 /E in base 32 19M4Q8
100 UNITÀ/ML+3,6 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - PENNA PRERIEMPITA (PP) - 1 PENNA PRERIEMPITA

EU/1/14/947/002 AIC: 043619028 /E in base 32 19M4QN
100 UNITÀ/ML+3,6 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - PENNA PRERIEMPITA (PP) - 3 PENNE PRERIEMPITE

EU/1/14/947/003 AIC: 043619030 /E in base 32 19M4QQ
100 UNITÀ/ML+3,6 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - PENNA PRERIEMPITA (PP) - 5 PENNE PRERIEMPITE

EU/1/14/947/004 AIC: 043619042 /E in base 32 19M4R2
100 UNITÀ/ML+3,6 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - PENNA PRERIEMPITA (PP) - 10 (2 CONFEZIONI DA 5) PENNE PRERIEMPITE
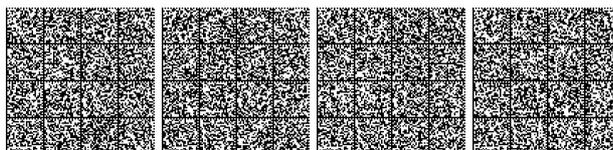
Descrizione delle confezioni da verificare

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

Il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve fornire il primo rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza entro 6 mesi dall'autorizzazione. Successivamente, il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui l'articolo 107 quater. par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul sito web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale
Piano di Gestione del Rischio (RMP)

Il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel Modulo 1.8.2 dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio e in qualsiasi successivo aggiornamento del RMP.
Inoltre, un RMP aggiornato deve essere presentato: Su richiesta dell'Agenzia Europea per i Medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).
Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio prima del lancio deve fornire i materiali educazionali a tutti i medici e gli infermieri che si suppone siano coinvolti nel trattamento e nella gestione dei pazienti diabetici e a tutti i farmacisti che si suppone dispensino Xultophy.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve concordare il contenuto finale e la modalità di distribuzione dei materiali educazionali con un piano di comunicazione concordato con l'Autorità Nazionale Competente di ciascun stato, prima della distribuzione dei materiali educazionali nello Stato Membro.

I materiali educazionali hanno lo scopo di aumentare la conoscenza sul fatto che Xultophy contiene una combinazione fissa di insulina degludec e liraglutide (un prodotto a base di GLP-1) e sulla minimizzazione del rischio di errori terapeutici con Xultophy.

Il Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio deve assicurarsi che gli operatori sanitari siano informati del fatto che tutti i pazienti a cui è stato prescritto Xultophy devono essere istruiti sul corretto uso della penna preriempita prima della prescrizione o dispensazione di Xultophy.

I materiali educazionali devono contenere:
– Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e Foglio Illustrativo;
– Il materiale informativo per l'operatore sanitario deve contenere i seguenti elementi chiave:
  • questo prodotto contiene una combinazione fissa di insulina degludec più liraglutide (un prodotto a base di GLP-1) che costituisce un nuovo modello di trattamento dei pazienti con il diabete di tipo 2. In tale contesto devono essere messe in evidenza le particolari precauzioni come riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto
  • una chiara spiegazione della posologia del prodotto e del significato di 'dose unitaria' – con riferimento alla dose di ogni componente per ciascuna dose unitaria
  • un avviso sulla necessità di riportare qualsiasi errore terapeutico indipendentemente dal fatto che sia o meno il risultato di un evento avverso.

Regime di prescrizione proposto:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Internista, Endocrinologo, Geriatra (RRL)

15A02554

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 23 marzo 2015.

Emanazione dello Statuto adeguato ai rilievi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

Visti i rilievi allo Statuto di Ateneo, adottato in data 21 luglio 2011, formulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota del 24 novembre 2011, prot. 5039;

Visto il decreto rettorale n. 4957 del 28 novembre 2011, con il quale è stato emanato lo Statuto di Ateneo, non adeguato ai citati rilievi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visti il decreto rettorale n. 1720 del 15 maggio 2012 e il decreto rettorale n. 4991 del 1° dicembre 2014, con i quali sono state emanate le modifiche statutarie di recepimento di tutti i citati rilievi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ad eccezione di quanto rilevato con riferimento a due disposizioni statutarie (art. 6, comma 8 e art. 18, comma 4, lettera *c)*;

Vista la sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa n. 150 del 27 febbraio 2015, con la quale, in riforma della sentenza del TAR Sicilia – Catania, sez. III, n. 2181/2012, è stato affermato che «lo Statuto dell'Università di Catania risulta essere viziato di illegittimità per violazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989 e dell'art. 2, comma 7, legge 240/2010, dal momento che l'Ateneo appellato ha disatteso la procedura prevista dalle norme vigenti, emanando disposizioni statutarie oggetto di rilievo ministeriale senza averle "riappropriate" con le maggioranze qualificate prescritte dalle disposizioni legislative predette»;

Vista la nota del Rettore del 3 marzo 2015, prot. 25353, con cui è stato chiesto al Direttore generale del MIUR – Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca – e all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania di far pervenire tutte le osservazioni ritenute opportune al fine di assicurare la piena adesione a quanto statuito dalla decisione del C.G.A.R.S.;

Vista la nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato del 7 marzo 2015, assunta al protocollo 30100 dell'11 marzo 2015, con la quale è stato chiarito che l'Università, proseguendo e portando a termine il processo di adeguamento dello Statuto ai principi direttivi fissati nella legge n. 240/2010, «otterrà il duplice risultato di adeguarsi interamente all'effetto conformativo discendente dalla sentenza del CGA e di far cessare i residui motivi di contrasto con l'Amministrazione statale»;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'11 marzo 2015, assunta al protocollo 30104, con la quale è stato chiarito che «le censure del Supremo Giudice amministrativo siciliano concernenti il procedimento di adozione dello Statuto possono ritenersi assorbite dalla circostanza che l'Ateneo catanese ha superato con apposite successive modifiche statutarie, deliberate dai competenti organi accademici, la quasi totalità dei rilievi formulati dal Ministero alla versione originaria dello Statuto», e sono state ribadite le criticità sollevate con riferimento alle già richiamate disposizioni statutarie non ancora adeguate (art. 6, comma 8 e art. 18, comma 4, lettera *c)*;

Vista la delibera del Senato accademico del 17 marzo 2015 con la quale, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione in pari data, sono state recepite le osservazioni prodotte dal MIUR a seguito del prescritto controllo di legittimità, come segue:

art. 6, comma 8, ultimo periodo:
"Nel caso di anticipata cessazione, l'eletto assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per sei anni ~~a partire dal successivo anno accademico~~."

Art. 18, comma 4, lett. c):
~~i~~ **quattro rappresentanti dei** direttori dei dipartimenti assistenziali ~~a guida universitaria~~**, eletti tra i direttori dei dipartimenti assistenziali a guida universitaria**;

Vista la predetta delibera del Senato accademico del 17 marzo 2015 con la quale, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione in pari data, è stato autorizzato il rettore ad emanare la emendata versione dello Statuto nella sua forma integrale;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo Statuto dell'Università degli studi di Catania adeguato ai rilievi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, come indicato nelle premesse.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, unitamente allo Statuto di cui al precedente art. 1.

Catania, 23 marzo 2015

Il rettore: PIGNATARO
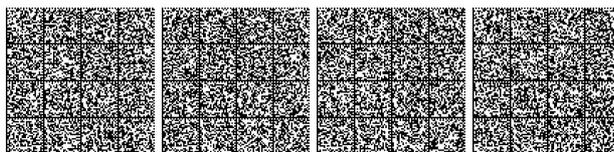
ALLEGATO

STATUTO

TITOLO I

Art. 1.

Principi generali

1. L'Università di Catania, di seguito denominata Università, ha personalità giuridica e piena capacità giuridica di diritto pubblico e privato.

2. Opera in conformità alle norme e ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università dell'Europa e di altri Paesi e promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione.

3. Afferma il proprio carattere laico, pluralista e indipendente da ogni ideologia e da ogni fede politica o religiosa.

4. Afferma il proprio carattere statale ed il valore universale del sapere e dell'innovazione scientifica e tecnologica quali beni comuni dell'intera collettività.

5. Collabora con Organismi comunitari e internazionali e con enti pubblici e privati per il progresso civile della comunità in cui opera.

6. Esprime il proprio impegno per la libertà e l'universalità della conoscenza; pertanto, promuove la libera attività di ricerca e di insegnamento.

7. Promuove e organizza la ricerca scientifica e l'istruzione superiore, integrando le attività di ricerca e quelle didattiche così che costituiscano motivazioni e qualificazioni le une delle altre.

8. Si propone di valorizzare al meglio, anche tramite procedure di brevettazione, le invenzioni e le innovazioni che vengano realizzate al suo interno da personale universitario. I diritti di brevetto saranno allocati in capo ai ricercatori o all'Università, in accordo alla normativa vigente.

9. Tutela la propria memoria storica, fin dalla sua fondazione, rappresentata dall'archivio corrente, di deposito e storico, assicurandone la conservazione e la consultazione.

10. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione.

11. Fa propria la cultura della valutazione e della autovalutazione permanente come strumento di crescita e di responsabilizzazione di tutti i suoi organi e strutture.

12. Contribuisce allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze anche attraverso la formazione di persone capaci di valersene criticamente nella partecipazione attiva all'evoluzione della società e della cultura.

13. Promuove il diritto degli studenti ad una formazione adeguata al loro inserimento nella società e nelle professioni, assicurando ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso, in condizioni di eguaglianza, ai più alti gradi di studio.

14. Persegue i propri fini istituzionali, favorendo il libero confronto delle idee anche attraverso la collaborazione con altri enti, operanti con diverse motivazioni nei settori della formazione, della cultura, della scienza e della tecnologia.

15. Promuove iniziative per una formazione non rigidamente limitata nelle tematiche e nei tempi, anche attraverso programmi di sperimentazione didattica aperti alla partecipazione di diversi settori disciplinari ed alla collaborazione con altre strutture formative.

16. Promuove il rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.

17. Favorisce la realizzazione di servizi di assistenza, di formazione, di aggiornamento professionale e di organizzazione del tempo libero, ivi comprese le attività culturali, sportive e ricreative, nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno. Può provvedere al soddisfacimento di eventuali esigenze di carattere gestionale di organismi associativi del personale dell'Ateneo e di enti morali.

18. Riconosce e valorizza il contributo dei singoli studenti e di ogni libera forma associativa, che concorra alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Ateneo.

19. Organizza corsi di orientamento per l'accesso agli studi universitari, osservatori permanenti per l'inserimento nel mondo del lavoro e cura l'aggiornamento professionale, anche d'intesa con gli ordini professionali, con le organizzazioni dei lavoratori e con strutture pubbliche e private.

20. Informa la propria azione ed organizzazione al metodo della programmazione e della verifica dei risultati e, nell'osservanza dei principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione, tende ad assicurare i più alti livelli di efficacia e di efficienza. Opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, nonché al principio di separazione tra poteri di indirizzo e attività di gestione.

21. Ha autonomia finanziaria e contabile, che esercita sulla base di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

22. Le entrate dell'Ateneo sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato;

b) proventi delle tasse di iscrizione e dei contributi dovuti dagli studenti per partecipare al costo dei servizi universitari. La misura delle tasse di iscrizione e dei contributi sarà determinata in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare e al merito degli studenti;

c) forme di finanziamento, quali proventi derivanti dalla partecipazione a bandi competitivi (regionali, nazionali, europei ed internazionali), corrispettivi di contratti e convenzioni con aziende ed istituzioni pubbliche e private, contributi volontari, proventi da attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, donazioni ed altri atti di liberalità. I criteri generali per la determinazione delle tariffe e dei corrispettivi delle prestazioni rese a terzi sono determinati periodicamente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Fonti normative

1. Nell'ambito della potestà statutaria riconosciuta dall'art. 33 della Costituzione e dalle leggi della Repubblica, l'Università si dà propri regolamenti didattici, organizzativi e finanziari disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti di attuazione.

Art. 3.

Libertà di ricerca

1. L'Università garantisce ai docenti e alle proprie strutture didattiche e di ricerca autonomia nella organizzazione della ricerca e nella scelta dei contenuti, dei metodi e tempi; accesso ai finanziamenti; utilizzo di strutture e strumenti. Garantisce inoltre ai docenti la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca nei limiti della normativa vigente.

Art. 4.

Libertà di insegnamento

1. L'Università riconosce ai singoli docenti la libertà di insegnamento in coerenza con i *curricula* didattici e nel rispetto degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti

TITOLO II

ORGANI DELL'ATENEO

Art. 5.

Organi dell'Ateneo

1. Sono organi dell'Ateneo il rettore, il Senato accademico, il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori dei conti, il Nucleo di valutazione, il direttore generale, i quali esercitano le competenze fissate dalle leggi della Repubblica, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.

Art. 6.

Rettore

1. Il rettore è il legale rappresentante dell'Ateneo.

2. Il rettore è garante del rispetto del presente Statuto, della libertà di ricerca e di insegnamento, dell'autonomia delle strutture didattiche e di ricerca, degli status del personale e dei diritti degli studenti. È responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

3. Spetta al rettore:

a) esercitare funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;

b) proporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del Senato accademico;

c) proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo;

d) convocare e presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione, coordinandone le attività e assicurando l'esecuzione delle rispettive delibere;

e) emanare lo Statuto, i regolamenti di Ateneo, compresi quelli di competenza delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;

f) curare l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ed esercitare l'autorità disciplinare, nell'ambito delle competenze previste dalla legge ed in particolare dall'art. 10 della l. 240/2010, nei confronti del personale docente e degli studenti;

g) avviare i procedimenti in caso di violazioni del codice etico, qualora le stesse non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, e proporre al Senato accademico la sanzione;

h) predisporre e presentare agli organi di controllo le relazioni previste dalla normativa vigente;

i) formulare al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, la proposta di conferimento dell'incarico di direttore generale;

l) adottare in via di urgenza i provvedimenti di competenza degli organi collegiali che presiede, sottoponendoli per ratifica all'organo stesso nella prima riunione successiva;

m) esercitare ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo Statuto.

4. Il rettore viene eletto tra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane. Dura in carica sei anni e non è rieleggibile.

5. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i docenti dell'Ateneo;

b) al personale tecnico-amministrativo con voto ponderato, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, e cioè corrispondente al 20% del numero dei docenti aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore;

c) a tutti i rappresentanti degli studenti presenti in seno al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione e alle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, alla data di indizione delle elezioni.

6. Le modalità di convocazione del corpo elettorale e di presentazione delle candidature sono disciplinate dal regolamento elettorale di Ateneo.

7. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Si considera eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

8. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano dei professori di prima fascia, è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione, l'eletto assume la carica dalla data di emanazione del decreto ministeriale di nomina e la mantiene per sei anni.

9. Il rettore designa un prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Il prorettore sostituisce il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento.

10. L'ufficio di prorettore è incompatibile con la carica di direttore di dipartimento, di presidente del Coordinamento di Scuola, di presidente di corso di studio, di direttore o presidente delle scuole di specializzazione, di presidente e componente del Nucleo di valutazione.

11. Il rettore può delegare proprie funzioni ad altri docenti di ruolo a tempo pieno.

Art. 7.

Senato accademico

1. Spetta al Senato accademico:

a) formulare proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di Ateneo;

b) formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica o soppressione di corsi, tenuto conto delle proposte dei Dipartimenti e delle Scuole;

c) formulare proposte e pareri obbligatori al Consiglio di amministrazione in materia di attivazione, modifica o soppressione di sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca;

d) modificare lo Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità previste all'art. 36 del presente Statuto;

e) approvare il Regolamento di Ateneo, conformemente all'art. 32 del presente Statuto;

f) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Ateneo;

g) svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con ogni altra struttura didattica e di ricerca dell'Ateneo;

h) con voto espresso dalla maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, proporre al corpo elettorale di cui all'art. 6, comma 5, una mozione di sfiducia al rettore, trascorsi almeno due anni dall'inizio del suo mandato; la mozione di sfiducia è accolta laddove sia approvata con il voto della maggioranza assoluta del corpo elettorale;

i) esprimere parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Università;

l) esprimere parere obbligatorio sulla proposta del rettore di conferimento dell'incarico di direttore generale;

m) approvare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il codice etico e decidere, su proposta del rettore, in ordine alle violazioni dello stesso, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente;

n) promuovere adeguate iniziative atte a realizzare un equilibrato rapporto tra risorse economiche necessarie per l'attività didattica e tasse di iscrizione e contributi;

o) promuovere il diritto allo studio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia;

p) proporre l'istituzione di centri interuniversitari di ricerca;

q) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

2. Il Senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore;

b) diciotto direttori di dipartimento, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Qualora il numero dei dipartimenti sia uguale o inferiore a diciotto, tutti i direttori di dipartimento faranno parte del Senato accademico. Nel caso in cui il numero dei direttori sia inferiore a diciotto, il numero dei Senatori delle altre componenti rimane invariato;

c) otto docenti, di cui quattro professori di seconda fascia e quattro ricercatori;

d) sei rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo;

e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.

3. I docenti di cui alla lettera *c)* del secondo comma, saranno eletti con le modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo, il quale prevederà:

a) l'elezione prioritaria dei docenti delle aree scientifico-disciplinari non rappresentate tra quelle di afferenza dei direttori di dipartimento e, per le rimanenti posizioni, l'individuazione di non più di un docente per area scientifico-disciplinare;

b) l'elezione dei rappresentanti con voto limitato ad una persona.

4. Il Senato accademico è presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

5. Alle adunanze del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario.

6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Senato accademico, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti dell'Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.

7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti eletti del Senato accademico durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta. Il mandato degli studenti e dei rappresentanti dei docenti che siano ricercatori a tempo determinato, ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) esercitare funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività dell'Ateneo;

b) deliberare, su proposta dei Dipartimenti o delle Scuole, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o la soppressione di corsi;

c) deliberare, previo parere del Senato accademico, l'attivazione o la soppressione di sedi, dipartimenti e altre strutture didattiche e di ricerca;

d) approvare il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza;

e) approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale, su proposta del rettore e previo parere del Senato accademico;

f) trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;

g) conferire l'incarico di direttore generale, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico;

h) deliberare in materia di sanzioni disciplinari riguardanti i docenti, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio di disciplina, secondo la normativa vigente;

i) approvare le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori formulate dai dipartimenti;

l) fornire indirizzi al direttore generale sulla gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo;

m) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto.

2. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore;

b) tre membri esterni, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, individuati dal rettore, a seguito di apposito avviso pubblico, fra soggetti che abbiano comprovata competenza in campo gestionale ovvero in possesso di una comprovata esperienza professionale di alto livello, con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale. Tali membri, inoltre, non devono essere portatori di interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo e non devono avere rivestito incarichi di natura politica nei tre anni precedenti, né rivestirli per tutta la durata dell'incarico. La scelta dei tre membri esterni è effettuata dal rettore nell'ambito di una rosa di nomi, pari al doppio delle posizioni da ricoprire, individuati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra coloro che hanno partecipato all'avviso pubblico;

c) quattro docenti dell'Ateneo a tempo indeterminato e un appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, scelti dal Senato Accademico, fra soggetti che abbiano i requisiti di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di comprovata esperienza professionale di elevato livello, previsti da apposito avviso pubblico. Il Senato Accademico nomina una commissione, secondo quanto previsto da apposito regolamento, che verifica il possesso dei requisiti da parte dei candidati;

d) due rappresentanti degli studenti, eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.

3. La nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici.

4. Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore, che lo convoca, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto, il prorettore ed il direttore generale, il quale esercita anche le funzioni di segretario.

6. Il rettore può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, su specifiche questioni all'ordine del giorno e senza diritto di voto, i delegati rettorali, il presidente del Nucleo di valutazione, i dirigenti dell'Ateneo ed esperti esterni. La loro presenza è limitata alla trattazione degli argomenti che ne hanno motivato l'invito.

7. Fatto salvo quanto previsto per il rettore, i componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale; il mandato dei consiglieri è rinnovabile per una sola volta.

Art. 9.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del rettore ed è composto da:

a) un componente effettivo, con funzione di presidente, scelto dal rettore, sentito il parere obbligatorio del Senato accademico, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) un componente effettivo ed un componente supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un componente effettivo ed un componente supplente scelti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra i dirigenti o i funzionari del Ministero stesso. Almeno due dei componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

2. L'incarico di componente del Collegio dei revisori dei conti non può essere conferito a personale dipendente dell'Ateneo.

3. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

4. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

Art. 10.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione ha la funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni paritetiche dipartimentali o di Scuola, nonché la funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 240/2010.

2. Al Nucleo di valutazione sono attribuite, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 150/2009, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.

3. Il Nucleo di valutazione è composto, ai sensi della l. 370/1999, da nove membri, di cui cinque esterni all'Ateneo e due rappresentanti degli studenti eletti secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo. Il Nucleo elegge il presidente tra i suoi componenti.

4. I componenti del Nucleo di valutazione sono designati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, e nominati con decreto del rettore.

5. Ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il presidente e i componenti del Nucleo di valutazione devono essere individuati tra soggetti di elevata qualificazione professionale, il cui *curriculum* è reso pubblico nel sito internet dell'Ateneo.

6. I componenti durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti il cui mandato è biennale, e possono essere riconfermati una sola volta.

7. La carica di componente del Nucleo di valutazione è incompatibile con l'esercizio di ogni altra carica accademica indicata nel presente Statuto.

8. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione sono disciplinate dal regolamento di Ateneo.

Art. 11.

Direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Nell'esercizio delle sue funzioni è tenuto al rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione.

2. Esercita, in particolare, i seguenti compiti, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 165/2001:

a) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio a cui è preposto, anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;

b) attribuisce ai dirigenti dell'Ateneo gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adotta gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21 del decreto legislativo 165/2001;

f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e di transigere, nel rispetto della normativa vigente, previo parere del Consiglio di amministrazione;

g) svolge le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

h) decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti.

3. Adotta altresì gli atti di competenza individuati dal presente Statuto, dal regolamento di Ateneo e dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

4. L'incarico di direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

5. L'incarico di direttore generale è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile. Il trattamento economico spettante al direttore generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico, lo stesso viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto.

6. La revoca dell'incarico di direttore generale è disposta, previa contestazione all'interessato, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, per gravi irregolarità, nonché per inefficienza e inefficacia nell'adempimento dei compiti allo stesso attribuiti.

7. Il direttore generale designa tra i dirigenti dell'Ateneo un proprio vicario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di impedimento o di assenza.

Art. 12.

Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è l'organo di Ateneo competente a istruire i procedimenti disciplinari nei confronti dei professori e dei ricercatori e ad esprimere in merito il parere di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, operando secondo il principio del giudizio fra pari e nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Il collegio di disciplina è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da docenti universitari a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno, di cui tre membri effettivi e due supplenti.

La prima sezione è composta da professori ordinari ed opera solo nei confronti dei professori ordinari; la seconda sezione è composta da professori associati ed opera solo nei confronti dei professori associati; la terza sezione è composta da ricercatori ed opera solo nei confronti dei ricercatori.

3. I componenti delle sezioni sono scelti dal Senato accademico, con voto riservato ai soli docenti, su proposta dei Consigli di dipartimento, e nominati con decreto rettorale. Ciascun Consiglio di dipartimento propone una terna di nominativi (un professore ordinario, un professore associato e un ricercatore), individuati, a scrutinio segreto e per fasce, tra i suoi componenti. Sui nominativi proposti si esprime il Senato accademico, scegliendo, a scrutinio segreto, i cinque componenti di ogni sezione. Ciascun senatore avente diritto a voto potrà esprimere fino a due preferenze per ognuna delle sezioni da comporre. I tre docenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti saranno nominati membri effettivi della sezione, i due docenti che seguono in ordine di voto saranno nominati membri supplenti. In caso di parità di voti, verrà scelto il più anziano nel ruolo; in caso di parità di decorrenza di anzianità nel ruolo, il più anziano di età. Nel caso in cui abbiano ottenuto voti meno di cinque docenti, si procederà immediatamente a nuova votazione al fine di integrare la composizione della sezione.

I componenti del collegio di disciplina durano in carica quattro anni e sono rinnovabili per una sola volta.

4. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, insieme, professori e ricercatori, il collegio opererà "a sezioni congiunte", composte da tutti i componenti delle sezioni competenti.

5. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo. In caso di seduta "a sezioni congiunte", la presidenza del collegio spetta al decano di fascia più elevata.
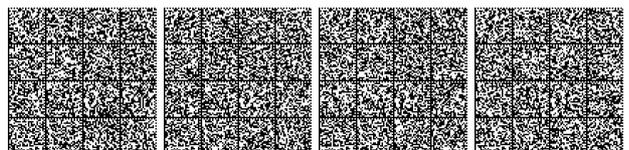
6. In caso di assenza o di impedimento del componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo.

7. Le delibere del collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto più favorevole al docente sottoposto a procedimento disciplinare.

8. (Comma abrogato).

9. Il procedimento disciplinare avanti al collegio è disciplinato dalla normativa vigente.

Art. 12-*bis*.

Consulta degli studenti

1. La Consulta degli studenti è organo di coordinamento delle rappresentanze degli studenti dell'Ateneo e di raccordo con le rappresentanze studentesche universitarie nazionali e internazionali.

2. La Consulta esprime pareri obbligatori su: programmazione triennale, bilancio, regolamenti riguardanti la didattica e i servizi agli studenti, contribuzioni a carico degli studenti, programmazione di interventi relativi a servizi agli studenti, e ogni altra proposta riguardante in modo esclusivo o prevalente gli interessi degli studenti.

3. La Consulta degli studenti è composta dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione e da un rappresentante per dipartimento e struttura didattica speciale, scelto nell'ambito della rappresentanza studentesca nei Consigli di dipartimento e di struttura didattica speciale.

4. Modalità di elezione e durata in carica dei rappresentanti di dipartimento e di struttura didattica speciale sono disciplinate dal regolamento elettorale. Con regolamento interno sono disciplinate le modalità di funzionamento e di organizzazione della Consulta.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 13.

Strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo

1. Sono strutture didattiche e di ricerca dell'Università di Catania:

a) i Dipartimenti;

b) le Scuole;

c) le Scuole di dottorato, ove istituite;

d) le Strutture didattiche speciali;

e) i Centri di ricerca.

Art. 14.

Dipartimenti

1. Il Dipartimento esercita le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie.

2. Spetta al Dipartimento:

a) formulare proposte in ordine alla programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori;

b) formulare al Consiglio di amministrazione le proposte di chiamata dei professori e dei ricercatori, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia; dei professori di prima e di seconda fascia, per la chiamata di professori di seconda fascia e dei ricercatori;

c) organizzare e coordinare l'attività didattica dei corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché delle Scuole di specializzazione, di competenza del Dipartimento, giusta delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico;

d) nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente, provvedere ad assicurare la copertura di tutti gli insegnamenti attivati e a determinare la distribuzione dei compiti dei professori e dei ricercatori, d'intesa con gli interessati e con i Consigli dei corsi di studio, avendo cura, tra l'altro, di attuare una equa ripartizione del carico didattico;

e) proporre l'istituzione e l'attivazione di corsi di studio e di dottorato di ricerca, nonché di Scuole di specializzazione, la modifica e la razionalizzazione dell'offerta didattica, l'aggiornamento e l'innovazione dei curricoli, il miglioramento della qualità dei programmi formativi;

f) avanzare richieste di servizi tecnico-amministrativi al direttore generale, che li assicura nel rispetto degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione;

g) formulare proposte al Senato accademico in ordine al regolamento di Dipartimento e alle sue modifiche;

h) proporre la stipula, nell'ambito dei propri fini istituzionali, di contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti fissati dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Al Dipartimento è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale sentito il Direttore del Dipartimento, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

4. L'istituzione e lo scioglimento dei Dipartimenti sono deliberati dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. A ciascun Dipartimento deve afferire un numero di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato non inferiore a quarantacinque unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. I docenti dello stesso settore scientifico-disciplinare devono, di norma, appartenere ad uno stesso Dipartimento.

5. Le modalità di costituzione di eventuali sezioni intradipartimentali sono disciplinate dal regolamento di Ateneo.

Art. 15.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Consiglio di dipartimento;

b) il direttore;

c) la Giunta;

d) la Commissione paritetica dipartimentale.

2. Il Consiglio di dipartimento è composto da tutti i docenti afferenti al Dipartimento. Alle sedute partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli studenti, di cui due dottorandi di ricerca, nella misura del 15% dei componenti del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore, e i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, nella misura di un quinto del personale assegnato al Dipartimento. Nel calcolo del numero dei rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, si procede per arrotondamento all'unità superiore. Le rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo non esercitano il diritto di voto nelle materie di cui all'art. 14, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)* del presente Statuto.

3. Su invito del direttore possono essere sentite persone esterne al Consiglio su questioni all'ordine del giorno.

4. Il Consiglio di dipartimento può delegare proprie funzioni alla Giunta, in conformità alle norme del regolamento di dipartimento.

5. Il direttore è eletto di norma tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti al Dipartimento, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo.
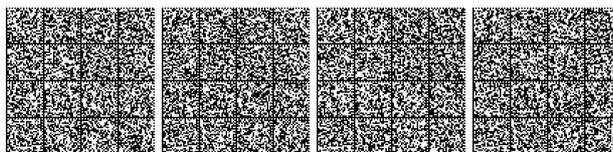
6. Il direttore è organo rappresentativo del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne attua le deliberazioni. Spetta in particolare al direttore sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività didattiche, di ricerca e organizzative che fanno capo al Dipartimento, esercitando ogni opportuna funzione di controllo e di vigilanza.

7. Il direttore designa fra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento un vicedirettore, che lo coadiuva e lo sostituisce in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o impedimento. Il vicedirettore viene nominato con decreto del rettore.

8. L'ufficio di direttore e di vicedirettore di dipartimento è incompatibile con quello di rettore, di prorettore, di consigliere di amministrazione, di componente del Nucleo di valutazione, di presidente di corso di studio, di direttore di Scuola di specializzazione, di coordinatore di dottorato di ricerca, di direttore di centro di ricerca, di presidente di centro di servizio. Il mandato di direttore di dipartimento dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.

9. La Giunta è formata da due professori di prima fascia, da due professori di seconda fascia e da due ricercatori a tempo indeterminato, oltre che dal direttore.

10. L'elezione dei componenti della Giunta avviene nel rispetto delle modalità indicate nel regolamento elettorale di Ateneo.

11. I componenti della Giunta durano in carica quattro anni. Il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.

12. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento sono disciplinate dal regolamento di dipartimento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di dipartimento.

Art. 16.

Commissione paritetica dipartimentale

1. La Commissione paritetica dipartimentale è composta, di norma, da:

a) sei docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti del Consiglio di dipartimento;

b) cinque rappresentanti degli studenti individuati, mediante votazione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno, dai rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo al Dipartimento, tra tutti gli studenti iscritti a tali corsi;

c) un rappresentante dei dottorandi di ricerca eletto tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo al Dipartimento.

2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica dipartimentale sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.

3. (Comma abrogato).

4. La Commissione paritetica dipartimentale ha il compito di:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti al Dipartimento, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse del Dipartimento.

5. La Commissione paritetica dipartimentale è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.

6. L'istituzione della Commissione di cui al presente articolo avviene senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, la partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 17.

Scuole

1. L'Università può istituire tra più Dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate Scuole, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione di servizi comuni. Le Scuole sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico. Il numero delle Scuole istituite dall'Ateneo non può comunque essere superiore a dodici.

2. Sono organi della Scuola:

a) il Coordinamento della Scuola;

b) la Commissione paritetica della Scuola.

3. La composizione degli organi della Scuola e le modalità di individuazione del presidente del Coordinamento sono stabilite con la delibera che ne sancisce l'istituzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lett. *f)*, della legge 240/2010.

4. La partecipazione agli organi della Scuola non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 18.

Scuola denominata "Facoltà di Medicina"

1. La Scuola di Medicina, di seguito denominata "Facoltà di Medicina", è struttura di raccordo dei Dipartimenti di area medica, individuati con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, sulla base di criteri di affinità disciplinare.

2. Spetta alla Facoltà di Medicina:

a) esercitare le funzioni attribuite alle Scuole dal precedente articolo 17, comma 1;

b) curare i compiti conseguenti alle funzioni assistenziali, regolate dalle disposizioni statali in materia, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Siciliana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;

c) curare, per quanto di competenza, i rapporti con il Servizio sanitario nazionale;

d) formulare pareri facoltativi in ordine alle proposte riguardanti la programmazione del fabbisogno di professori e di ricercatori formulate dai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina.

3. Sono organi della Facoltà di Medicina:

a) il Coordinamento della Facoltà di Medicina;

b) la Commissione paritetica della Facoltà di Medicina.

4. Il Coordinamento della Facoltà di Medicina è composto da:

a) i direttori dei dipartimenti raggruppati nella Facoltà;

b) una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti ai corsi di studio di area medica, in numero pari al 15% dei componenti del Coordinamento, con arrotondamento all'unità superiore;

c) quattro rappresentanti dei direttori dei Dipartimenti assistenziali, eletti tra i direttori dei Dipartimenti assistenziali a guida universitaria;

d) un rappresentante dei coordinatori dei dottorati di ricerca, eletto tra i coordinatori dei dottorati di ricerca che fanno capo alla Facoltà;

e) tre rappresentanti dei direttori delle Scuole di specializzazione, eletti tra i direttori delle Scuole di specializzazione che fanno capo alla Facoltà;

f) i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico che fanno capo alla Facoltà;

g) tre rappresentanti dei presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, eletti tra i presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che fanno capo alla Facoltà;

h) quattro docenti eletti tra i componenti delle Giunte dei Dipartimenti raggruppati nella Facoltà; in sede di individuazione degli eletti, verrà data precedenza ai ricercatori universitari che abbiano ottenuto voti.

5. Il Coordinamento della Facoltà elegge al suo interno il presidente, tra i professori ordinari a tempo pieno. L'ufficio di presidente è incompatibile con quello di senatore accademico, di consigliere di amministrazione, di prorettore. Il presidente dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta.

6. Le modalità di elezione delle rappresentanze elettive nel Coordinamento della Facoltà sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. Tali rappresentanze elettive durano in carica tre anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato delle rappresentanze elettive è rinnovabile per una sola volta.

7. L'organizzazione e le modalità di funzionamento degli organi della Facoltà di Medicina sono disciplinate dal regolamento della Facoltà, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Coordinamento della Facoltà.

8. La partecipazione agli organi della Facoltà di Medicina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 19.

Commissione paritetica della Facoltà di Medicina

1. La Commissione paritetica della Facoltà di Medicina tiene luogo delle Commissioni paritetiche dipartimentali con riferimento a tutti i Dipartimenti raggruppati nella Facoltà di Medicina. È composta, di norma, da:

a) dodici docenti a tempo indeterminato eletti tra i componenti dei Consigli dei dipartimenti raggruppati nella Facoltà;

b) dieci rappresentanti degli studenti eletti tra i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio che fanno capo alla Facoltà;

c) due rappresentanti dei dottorandi di ricerca eletti tra i dottorandi di ricerca iscritti ai corsi di dottorato che fanno capo alla Facoltà.

2. Le modalità di elezione dei componenti della Commissione paritetica della Facoltà di Medicina sono stabilite dal regolamento elettorale di Ateneo. I componenti della Commissione durano in carica quattro anni, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca, il cui mandato ha durata biennale. Il mandato dei componenti della Commissione è rinnovabile per una sola volta.

3. La Commissione paritetica della Facoltà di Medicina ha il compito di:

a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori afferenti ai Dipartimenti raggruppati nella Facoltà, individuando indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

b) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio di interesse della Facoltà.

4. La Commissione paritetica della Facoltà di Medicina è presieduta dal docente più anziano nel ruolo, di fascia più elevata.

Art. 20.

Consigli di corso di studio

1. I Consigli dei corsi di studio sono costituiti da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti nel corso, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, in numero pari al 15% dei componenti dei Consigli di corso di studio, con arrotondamento all'unità superiore.

2. Il regolamento elettorale di Ateneo stabilisce le modalità di elezione della rappresentanza studentesca.

3. Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, un presidente, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il presidente convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del corso.

4. I Consigli hanno il compito di:

a) coordinare, tenuto conto delle linee guida fissate dal Dipartimento o dalla Scuola, le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici;

b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;

c) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea, come stabilito dal regolamento di dipartimento;

d) formulare proposte e pareri in ordine al regolamento didattico di Ateneo, attinenti al corso di studio di propria competenza;

e) proporre al Consiglio di dipartimento la attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 21.

Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione sono istituite, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

2. Sono organi della scuola di specializzazione:

a) il Consiglio della scuola di specializzazione;

b) il direttore.

3. Il Consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti, compresi quelli a contratto, che tengono insegnamenti presso la Scuola di specializzazione, nonché da una rappresentanza degli specializzandi in numero pari al 15% dei componenti del Consiglio della scuola di specializzazione, con arrotondamento all'unità superiore, eletti con le modalità previste dal regolamento elettorale di Ateneo.

4. Il Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività della scuola di specializzazione.

5. Il direttore della Scuola di specializzazione non può ricoprire la carica di senatore accademico e di consigliere di amministrazione, nonché quella di presidente di corso di studio e di coordinatore di dottorato di ricerca.

Art. 22.

Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca sono istituiti, nel rispetto della legislazione vigente, su proposta dei Dipartimenti, con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

2. Sono organi del dottorato di ricerca:

a) il Collegio dei docenti;

b) il coordinatore del dottorato di ricerca.

3. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività formative dello specifico corso di dottorato di ricerca.
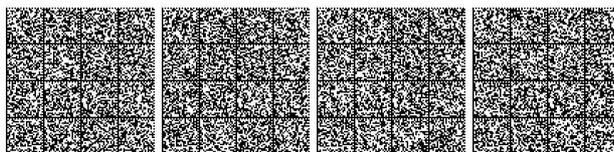
4. Il Collegio dei docenti elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il coordinatore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il coordinatore convoca e presiede il Collegio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del corso di dottorato.

5. Il coordinatore del dottorato di ricerca non può ricoprire la carica di presidente di corso di studio e di direttore di scuola di specializzazione.

Art. 23.

Strutture didattiche speciali

1. Per la realizzazione di attività didattiche proprie di singoli Dipartimenti o comuni a più Dipartimenti l'Università può istituire, anche a seguito di convenzioni o mediante consorzi con enti pubblici o privati, apposite strutture didattiche, nel rispetto della normativa vigente. Tali strutture sono istituite con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.

2. L'ordinamento delle Strutture didattiche speciali è stabilito con la delibera che ne sancisce l'istituzione.

3. Alle Strutture didattiche speciali può essere riconosciuta autonomia didattica, nonché autonomia finanziaria, amministrativa e gestionale, nei limiti previsti dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dalle norme vigenti. Alla struttura didattica speciale è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle proprie attività istituzionali, coordinato da un funzionario, individuato dal Direttore generale sentito il Presidente della Struttura, che collabora con quest'ultimo al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura stessa.

Art. 23-*bis*.

Scuola Superiore di Catania

1. La Scuola Superiore di Catania si prefigge di valorizzare il rapporto tra la formazione e la ricerca scientifica di eccellenza nonché la collaborazione interdisciplinare. L'attività della Scuola è indirizzata alla ricerca e allo sviluppo del talento e della qualità dei propri allievi, garantendo un insegnamento che promuova le loro potenzialità e capacità individuali attraverso l'impegno dei docenti a seguire il percorso formativo e la crescita di ogni allievo. La Scuola promuove la collaborazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, in particolare nell'area del Mediterraneo, favorendo la mobilità dei propri studenti e la partecipazione a progetti e a gruppi di ricerca internazionali.

2. L'accesso alla Scuola Superiore avviene attraverso selezioni basate esclusivamente su criteri che valorizzino il merito individuale degli aspiranti.

3. La vita collegiale è uno dei principi fondanti del progetto didattico-scientifico della Scuola Superiore di Catania.

4. Le attività, il funzionamento e gli organi della Scuola Superiore sono disciplinati da apposito ordinamento.

Art. 24.

Centri di ricerca

1. Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, può deliberare l'istituzione di Centri di ricerca per la cura di iniziative scientifiche di durata pluriennale, per le quali sia richiesta la cooperazione di docenti afferenti a più Dipartimenti.

2. L'ordinamento del Centro e la durata dello stesso sono stabiliti con la delibera che ne sancisce l'istituzione.

3. Sono organi del Centro:

a) il Consiglio del centro;

b) il direttore.

4. Il Consiglio del centro è composto da tutti i docenti impegnati nelle attività scientifiche del Centro.

5. Il Consiglio del centro elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo a tempo pieno, secondo quanto stabilito dal regolamento elettorale di Ateneo, il direttore, che dura in carica quattro anni e il cui mandato è rinnovabile per una sola volta. Il direttore convoca e presiede il Consiglio nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo e sovrintende alle attività del Centro.

6. Al Centro di ricerca può essere riconosciuta autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, e autonomia gestionale, con riferimento alle risorse finanziarie proprie.

Art. 24-*bis*.

Azienda agraria sperimentale

1. L'Azienda agraria sperimentale è struttura dell'Università di Catania per la sperimentazione agraria in connessione con le attività didattiche e di ricerca del Dipartimento dell'area scientifico-disciplinare di agraria.

2. L'Azienda agraria sperimentale gestisce, secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, tutti i terreni agricoli, gli immobili e le strutture ad essa assegnati dall'Università, nonché gli impianti che vi insistono ed i macchinari e le attrezzature di proprietà o comunque a disposizione.

3. Le attività, il funzionamento e gli organi dell'Azienda agraria sperimentale sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO IV

STRUTTURE DI SERVIZIO

Art. 25.

Centri di servizio

1. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'istituzione di Centri di servizio, strutture che operano in rapporto di staff con la direzione generale, per l'organizzazione ed il coordinamento di servizi a supporto di specifiche attività dell'Ateneo.

2. Sono organi del Centro:

a) il Comitato di gestione;

b) il presidente;

c) il direttore.

3. Il Comitato di gestione è composto dal presidente, da due docenti a tempo indeterminato designati dal Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del rettore, e dal direttore.

4. Il presidente è il rettore o un suo delegato, scelto tra i professori ordinari a tempo pieno.

5. Il direttore è il direttore generale o un suo delegato, tratto dal personale dirigente o di categoria EP dell'Ateneo.

6. I docenti designati durano in carica quattro anni e il loro mandato è rinnovabile per una sola volta.

7. Il Centro di servizio ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Ha, altresì, autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 25-*bis*.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo coordina le biblioteche dell'Ateneo al fine di conservare, valorizzare, incrementare e gestire in modo unitario il patrimonio bibliotecario-documentale dell'Ateneo, ivi compreso quello della biblioteca digitale.

2. L'Università fa propri i principi dell'accesso alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.

3. Un apposito regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo nonché le modalità con cui le strutture scientifiche e didattiche concorrono a definirne le linee di sviluppo.

Art. 25-*ter*.

Sistema museale di Ateneo

1. Il Sistema museale di Ateneo è l'insieme coordinato delle strutture destinate a provvedere alla classificazione, tutela e valorizzazione del patrimonio di beni di interesse storico, artistico e scientifico dell'Ateneo.

2. Il sistema museale di Ateneo coordina le attività di salvaguardia e valorizzazione delle strutture che ospitano tali beni, anche al fine di favorirne la più ampia fruizione a vantaggio della società; a tale fine, collabora con gli enti e le istituzioni locali, nazionali e internazionali.

3. L'organizzazione, il funzionamento, le responsabilità scientifiche, direttive e gestionali del Sistema museale di Ateneo sono definite da apposito regolamento, nel rispetto dell'autonomia delle strutture dipartimentali.

Art. 26. (Abrogato).

TITOLO V

RAPPORTI CON ORGANISMI ESTERNI

Art. 27.

Prestazioni a favore di terzi

1. L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, può fornire prestazioni a favore di terzi, nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione.

2. Il personale docente e tecnico-amministrativo, che collabora alle attività di cui al comma precedente, può essere ricompensato fino a una somma annua totale non superiore al doppio della propria retribuzione annua lorda complessiva.

In ogni caso la somma così erogata al personale non può superare il 50% dei proventi globali delle prestazioni.

Art. 28.

Atti negoziali

1. L'Università, nell'ambito dei propri fini istituzionali, stipula accordi di collaborazione, convenzioni, contratti, protocolli di intesa ed atti unilaterali, direttamente connessi ad attività didattiche e di ricerca.

2. Gli atti di cui al precedente comma 1 sono sottoscritti dal rettore, che può delegare tale funzione ai responsabili delle strutture didattiche e di ricerca di cui all'art. 13 del presente Statuto.

3. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di interesse generale, è di competenza del Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico; la deliberazione a stipulare gli atti di cui al precedente comma 1, che siano di specifico interesse di strutture didattiche e di ricerca con autonomia gestionale, è di competenza degli organi deliberativi di tali strutture.

4. Sono comunque escluse da ogni accordo negoziale attività che fanno riferimento a tecniche direttamente o indirettamente connesse ad attività di tipo bellico e/o di alto impatto ambientale.

5. Nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, resta in capo al direttore generale la competenza in ordine alla sottoscrizione di atti negoziali in materia di servizi e di risorse strumentali. Il direttore generale può delegare tale funzione ai dirigenti dell'Ateneo.

Art. 29.

Consorzi e partecipazione a società e ad altre forme associative

1. L'Università, con delibera del Consiglio di amministrazione, può istituire consorzi con soggetti pubblici e privati per la gestione associata di una o più attività; può, altresì, partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali ai propri fini istituzionali.

2. La proposta in ordine alle iniziative di cui al precedente comma 1 può provenire dal Senato accademico ovvero dagli organi deliberativi delle strutture didattiche e di ricerca, per quanto di proprio specifico interesse.

3. La normativa di dettaglio per le iniziative di cui al presente articolo è contenuta nel regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

TITOLO VI

REGOLAMENTI E CODICE ETICO

Art. 30.

Regolamenti

1. L'organizzazione dell'Università viene disciplinata, in conformità alle norme e ai principi generali contenuti nel presente Statuto, dal regolamento di Ateneo, dal regolamento elettorale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo, dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, dai regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca, da ogni altro regolamento riguardante specifiche materie.

2. In caso di contrasto, le norme del regolamento di Ateneo prevalgono su quelle dei regolamenti concernenti le singole strutture didattiche e di ricerca e su quelle di ogni altro regolamento riguardante specifiche materie.

3. Lo Statuto ed i regolamenti sono pubblicati in apposita sezione del sito web dell'Ateneo.

Art. 31.

Contenuto dei regolamenti

1. Il regolamento di Ateneo disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ateneo nel suo complesso, nonché delle singole strutture che lo compongono.

2. Il regolamento elettorale di Ateneo disciplina le procedure di elezione degli organi e delle cariche accademiche dell'Ateneo.

3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza disciplina la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Ateneo, nonché l'attività negoziale dello stesso, nel rispetto delle norme e dei principi di legge in materia di contabilità. Prevede, inoltre, le norme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione dell'Università.

5. I regolamenti delle singole strutture didattiche e di ricerca disciplinano l'organizzazione e le modalità di funzionamento dei loro organi.
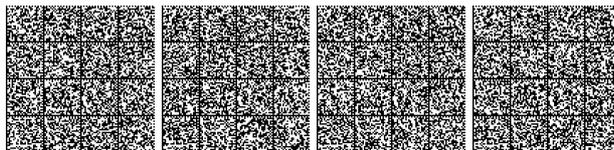
Art. 32.

Approvazione dei regolamenti

1. Il regolamento di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta.

2. Il regolamento elettorale di Ateneo e le sue modifiche sono approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta.

3. Il regolamento didattico di Ateneo e i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei propri componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. Il regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza ed i regolamenti in materia di servizi e di risorse dell'Ateneo, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Consiglio di amministrazione.

5. I regolamenti di competenza dei dipartimenti e di ogni altra struttura didattica e di ricerca, nonché le loro modifiche, sono approvati, a maggioranza assoluta, dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta degli organi deliberativi delle strutture interessate.

Art. 33.

Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti

1. I regolamenti e le loro modifiche sono emanati con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel sito web dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente stabilito.

Art. 34.

Codice etico

1. Il codice etico del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti dell'Ateneo determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione dei doveri e delle responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme in esso contenute sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.

2. L'accertamento di violazioni del codice etico, sempre che tali violazioni non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, ovvero di altro organo disciplinare previsto dalla normativa vigente, porta all'irrogazione delle seguenti sanzioni, nel rispetto del principio di gradualità:

a) rimprovero scritto;

b) sospensione fino ad un anno dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilità affidato;

c) decadenza dalla carica accademica ricoperta ovvero dall'incarico di responsabilità affidato;

d) anche in aggiunta alla sanzione di cui alla precedente lettera c, impossibilità di ricoprire cariche accademiche ovvero di svolgere incarichi di responsabilità fino a cinque anni.

3. Il codice etico e le sue modifiche sono approvati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, a maggioranza assoluta.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35.

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il testo del presente Statuto e le sue modifiche sono emanati con decreto del rettore, conformemente alle norme di legge in materia di adozione delle modifiche statutarie, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. (Comma abrogato).

Art. 36.

Revisione statutaria

1. L'iniziativa per atti di revisione dello Statuto può essere assunta dal rettore, da 1/3 dei senatori accademici, dal 40% dei consiglieri di amministrazione, dal 10% degli studenti, dal 15% dei dipendenti dell'Ateneo.

2. Il Senato accademico delibera la proposta di modifica a maggioranza assoluta. Su di essa esprimono pareri i Consigli di dipartimento. Entro novanta giorni dalla prima deliberazione, il Senato accademico adotta la delibera definitiva a maggioranza dei due terzi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 37.

Norme comuni

1. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, e per i direttori di dipartimento limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;

b) essere componenti di altri organi dell'Università salvo che del Consiglio di dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di direttore o presidente delle Scuole di specializzazione o fare parte del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione, laddove istituito;

d) rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato;

e) ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

f) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche indicate nel presente Statuto è riservato al personale che assicura un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

3. La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio delle cariche accademiche indicate nel presente Statuto. I docenti eletti nel Senato accademico e i docenti designati nel Consiglio di amministrazione devono optare, all'atto della nomina, per il regime d'impegno a tempo pieno.

4. I componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione decadono dal mandato in caso di mancata partecipazione con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza, secondo quanto stabilito dal regolamento di Ateneo.

5. La mancata designazione di uno o più componenti degli organi collegiali non pregiudica la validità della composizione degli organi elettivi.

6. Gli organi individuali e i membri degli organi collegiali continuano a svolgere le loro funzioni anche dopo la scadenza del mandato, nei limiti previsti dalle norme di legge. Nel caso di interruzione anticipata del mandato di componente di organi collegiali, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione naturale del mandato.

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche, con riferimento a rettore, senatore accademico e consigliere di amministrazione, sono considerati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

8. L'elettorato passivo delle rappresentanze studentesche negli organi accademici è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università. Ogni mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta.

9. Alle rappresentanze studentesche è riconosciuta la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad esse attribuiti.

10. I rappresentanti degli studenti, oltre alla possibilità di accesso ai dati di cui al precedente comma, hanno la possibilità di richiedere le elaborazioni statistiche rispetto a tali dati, anche con riferimento a singoli corsi di studio e a singoli insegnamenti. Gli uffici preposti dell'amministrazione di Ateneo hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza sull'identità dei richiedenti.

Art. 38.

Termini per i pareri

1. I pareri eventualmente richiesti da organi accademici ad altri organi e strutture dell'Ateneo vanno espressi entro i termini indicati nella richiesta. Detti termini non possono essere comunque inferiori a quindici giorni. Trascorsi i termini si può procedere alla decisione definitiva.

Art. 39.

Disposizioni sulle deleghe

1. In costanza di delega, l'organo che ha disposto il conferimento non può compiere atti o adottare provvedimenti inerenti alle funzioni delegate, escluse le direttive e le attività di vigilanza, che non siano preceduti da un apposito atto di revoca della delega adottato con le medesime formalità del conferimento.

Art. 40.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Presso l'Università di Catania è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, a cui spettano i compiti a tale Comitato attribuiti dalla normativa vigente in materia.

2. Il Comitato è composto da rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo e degli studenti, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.

3. Le norme di dettaglio in materia di composizione e di modalità di costituzione del Comitato sono stabilite dal regolamento di Ateneo.

Art. 41.

Interpretazioni

1. Nello Statuto:

a) per "professori" si intendono i professori di ruolo ordinari, straordinari ed associati;

b) per "docenti" si intendono i professori di cui al punto *a)*, i ricercatori di ruolo a tempo indeterminato confermati e non confermati, i ricercatori a tempo determinato;

c) per "personale tecnico-amministrativo" si intende tutto il personale a tempo indeterminato e determinato dipendente dell'Ateneo non ricompreso nel precedente punto *b)*;

d) per "personale" si intende il personale di cui ai precedenti punti *b)* e *c)*;

e) per "studenti" si intendono gli iscritti a corsi di studio dell'Ateneo, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca.

Art. 42.

Costituzione dei nuovi organi statutari. Regime transitorio

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella *Gazzetta Ufficiale*, il rettore avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.

2. Nelle more della costituzione dei nuovi organi statutari, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto assumono le competenze di cui ai precedenti articoli 7 e 8.

3. In prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è costituito entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella *Gazzetta Ufficiale*; il Senato accademico è costituito entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, i Consigli di dipartimento ed i Consigli di corso di studio sono costituiti secondo quanto stabilito rispettivamente dall'art. 15 e dall'art. 20 del presente Statuto; i direttori di dipartimento e i presidenti di corso di studio, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, mantengono la stessa fino alla cessazione del loro mandato.

Art. 42-*bis*.

Modifiche sulla composizione degli organi collegiali. Norma transitoria

Le nuove disposizioni sulla composizione degli organi collegiali di cui agli artt. 7, 8, 16, 18 e 19, non si applicano ai mandati in corso di espletamento alla data di entrata in vigore delle stesse.

Art. 43.

Vigenza dei regolamenti. Regime transitorio

1. I regolamenti dell'Ateneo vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto devono essere modificati sulla base delle nuove disposizioni statutarie entro dodici mesi dalla pubblicazione dello Statuto nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. In ogni caso, fino al completamento del lavoro di modifica di cui al precedente comma 1, i regolamenti continuano a trovare applicazione in quanto compatibili con le norme del presente Statuto.

15A02546
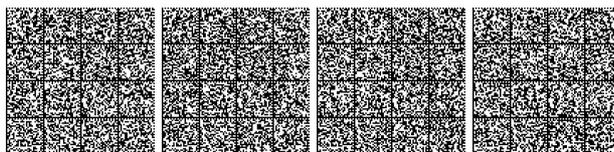
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura decentrata, del medicinale per uso umano «Lercanidipina Doc Generici», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV N. 79/2015 dell'11 marzo 2015

Medicinale: LERCANIDIPINA DOC GENERICI.

Confezioni:

039233 010 «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC;

039233 022 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVC;

039233 034 «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVDC;

039233 046 «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/PVDC.

Titolare A.I.C.: DOC GENERICI S.R.L.

Procedura Decentrata DK/H/1477/001-002/R/001

con scadenza il 20 maggio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02423

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Mirtazapina Aurobindo Pharma Italia», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 77/2015 dell'11 marzo 2015

Medicinale: MIRTAZAPINA AUROBINDO PHARMA ITALIA.

Confezioni:

041627 011 «30 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041627 023 «30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041627 035 «30 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041627 047 «30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041627 050 «30 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041627 062 «30 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041627 074 «30 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041627 086 «30 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041627 098 «30 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041627 100 «30 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

041627 112 «30 MG compresse rivestite con film» 500 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.

Procedura Mutuo Riconoscimento PT/H/0463/002/R/001

con scadenza il 31 maggio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02424

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Neohepatect», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 76/2015 dell'11 marzo 2015

Medicinale: NEOHEPATECT.

Confezioni:

035561 012 «1 flacone da 2 ml/100 U.I. di soluzione per infusione»;

035561 024 «1 flacone da 10 ml/500 U.I. di soluzione per infusione»;

035561 036 «1 flacone da 40 ml/2000 U.I. di soluzione per infusione»;

035561 048 «soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml/5000 U.I.

Titolare A.I.C.: Biotest Pharma GMBH.

Procedura Mutuo Riconoscimento DE/H/0214/001/R/003

con scadenza il 12 aprile 2015 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni

da:

035561 012 «1 flacone da 2 ml/100 U.I. di soluzione per infusione»;

035561 024 «1 flacone da 10 ml/500 U.I. di soluzione per infusione»;

035561 036 «1 flacone da 40 ml/2000 U.I. di soluzione per infusione»;

035561 048 «soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml/5000 U.I.

a:

035561 012 «soluzione per infusione» flacone da 2 ml/100 U.I.

035561 024 «soluzione per infusione» flacone da 10 ml/500 U.I.

035561 036 «soluzione per infusione» flacone da 40 ml/2000 U.I.

035561 048 «soluzione per infusione» flacone da 100 ml/5000 U.I.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02425

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Amoxicillina e Acido Clavulanico Aurobindo», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 75/2015 dell'11 marzo 2015

Medicinale: AMOXICILLINA E ACIDO CLAVULANICO AUROBINDO.

Confezioni:

039545 013 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister ALU/ALU;

039545 025 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister ALU/ALU;

039545 037 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister ALU/ALU;

039545 049 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister ALU/ALU;

039545 052 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister ALU/ALU;

039545 064 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister ALU/ALU;

039545 076 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister ALU/ALU;

039545 088 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister ALU/ALU;

039545 090 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister ALU/ALU;

039545 102 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 16 compresse in blister ALU/ALU;

039545 114 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister ALU/ALU;

039545 126 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister ALU/ALU;

039545 138 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 25 compresse in blister ALU/ALU;

039545 140 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister ALU/ALU;

039545 153 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 35 compresse in blister ALU/ALU;

039545 165 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister ALU/ALU;

039545 177 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister ALU/ALU;

039545 189 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister ALU/ALU;

039545 191 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister ALU/ALU;

039545 203 «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister ALU/ALU.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.R.L.

Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/1707/002/R/001

con scadenza il 22 settembre 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02426

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Soldesam», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 74/2015 del 10 marzo 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: SOLDESAM.

Confezioni:

019499 019 «4 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml;

019499 060 «0,2% unguento» tubo da 30 g;

019499 072 «0,2% gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml;

019499 084 «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 31 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02427

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Benzafarm», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 73/2015 del 10 marzo 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BENZAFARM.

Confezioni:

037845 017 «0.25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 1 litro di soluzione bruna;

037845 029 «0.25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 500 ml di soluzione bruna;

037845 031 «0.25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 250 ml di soluzione bruna;

037845 043 «0.25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 1 litro di soluzione incolore;

037845 056 «0.25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 500 ml di soluzione incolore;

037845 068 «0.25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 250 ml di soluzione bruna.

Titolare A.I.C.: Nuova Farmec S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 3 aprile 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02428

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Neomedil», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 72/2015 del 10 marzo 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: NEOMEDIL.

Confezioni:

033115 078 «0.25% + 70% soluzione cutanea» 24 flaconi da 250 ml di soluzione incolore;

033115 080 «0.25% + 70% soluzione cutanea» 12 flaconi da 1 litro di soluzione bruna;

033115 092 «0.25% + 70% soluzione cutanea» 20 flaconi da 500 ml di soluzione incolore;

033115 104 «0.25% + 70% soluzione cutanea» 12 flaconi da 1 litro di soluzione incolore.

Titolare A.I.C.: Nuova Farmec S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 3 aprile 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02429

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Desametasone Fosfato Hospira», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 71/2015 del 10 marzo 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: DESAMETASONE FOSFATO HOSPIRA.

Confezioni:

033961 018 «4 mg/ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 1 ml;

033961 020 «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 2 ml;

033961 032 «4 mg/ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 1 ml;

033961 044 «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale in vetro da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Hospira Italia S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 18 febbraio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02430

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Textazo», con conseguente modifica stampati.

Estratto determina FV n. 66/2015 del 27 febbraio 2015

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: TEXTAZO.

Confezioni:

038558 019 «2g + 250 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente;

038558 021 «4 g + 500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino polvere.

Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia S.r.l.

Procedura Nazionale

con scadenza il 20 luglio 2014 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02431

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Granulokine»

Estratto determina V&A n. 467/2015 dell'11 marzo 2015

Sono autorizzate le seguenti variazioni: aggiunta del fornitore alternativo Nuova Ompi (Ompi) per il confezionamento primario del prodotto finito e le conseguenti modifiche apportate al confezionamento primario del prodotto finito. Riformulazione dei paragrafi 2, 4.2, 4.4, 4.6, 4.8, 5.3, 6.1, 6.4 e 6.5 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e le sezioni corrispondenti del Foglio Illustrativo relativamente al medicinale GRANULOKINE ed alle seguenti confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

027772033 - «30 Mu (0,3 mg/ml) soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 1 ml.

027772045 - «48 Mu (0,3 mg/ml) soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 1,6 ml.

027772096 - «30 Mu (0,6 mg/ml) soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml.

027772108 - «30 Mu (0,6 mg/ml) soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 0,5 ml.

027772110 - «48 Mu (0,96 mg/ml) soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml.

027772122 - «48 Mu (0,96 mg/ml) soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 0,5 ml.

Procedure: UK/H/0019/001-010-011/II/113, UK/H/0019/010-011/1B/118, UK/H/0019/010-011/II/116/G; UK/H/0019/010-011/1B/120/G.

Tipologia delle variazioni: C.I.4) B.II.e.1) B.II.e.7) C.I) B.II.b.3) B.II.b.6).

Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento Scorte

1. Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02432

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finasteride Actavis PTC»

Estratto determina V&A n. 466/2015 dell'11 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: introduzione del Risk Management Plan (Versione 2.1, PhV-PhV-20140976) relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedure: UK/H/1081/001/II/014.

Tipologia della variazione: C.I.11.b).

Titolare A.I.C.: Actavis Group PTC EHF.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02433

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Mylan Generics».

Estratto determina V&A n. 465 /2015 dell'11 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea.

Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo).

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo

da:

Produttore di sostanza attiva (irinotecan cloridrato triidrato): Head Office Fermion Oy Koivu-Mankkaan tie 6 FIN-02200 Espoo Finland - Postal address Fermion Oy P.O.Box 28 FIN-02101 Espoo Finland - Sito di produzione: Fermion Oy Oulu Plant (production scale) Lääketehtaantie 2 FIN-90660 Oulu Finland

DMF n. 2007-154

a:

Produttore di sostanza attiva (irinotecan cloridrato triidrato): Head Office Fermion Oy Koivu-Mankkaan tie 6 FIN-02200 Espoo Finland Postal address Fermion Oy P.O.Box 28 FIN-02101 Espoo Finland - Sito di produzione: Fermion Oy Oulu Plant (production scale)

Lääketehtaantie 2 FIN-90660 Oulu Finland

DMF n. 2007-154

e

Head Office Laurus Labs Private Limited 2nd Floor, Serene ChambersRoad No # 7

Banjara Hills Hyderabad - 500034 - Siti di produzione: Laurus Labs Private Limited Plot No. DS1, IKP Knowledge Park Turkapally, Shameerpet (MD) Ranga Reddy (Dt) Hyderabad - 500 078, Andhra Pradesh, India eLaurus Labs Private Limited, Plot No. 21, Jawaharlal Nehru Pharma City, Parawada, Visakhapatnam-531021, Andhra Pradesh, India DMF Versione 0.0 di gennaio 2014

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedure: FR/H/0334/001/II/018/G.

Tipologia della variazione: B.I.b.1 *z)* B.I.a.1.b).

Titolare A.I.C.: Mylan S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: la presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02434

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisplatino Accord Healthcare Italia».

Estratto determina V&A n. 464/2015 dell'11 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: introduzione del Risk Management Plan relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedure: UK/H/2862/001/II/022

Tipologia della variazione: C.I.11.b)

Titolare AIC: ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02435

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Elevit».

Estratto determina V&A n. 410/2015 del 4 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: Modifiche nel processo produttivo, nei controlli di processo e nella composizione del prodotto finito, relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedure: AT/H/0151/001/II/047

Tipologia della variazione:

Titolare AIC: BAYER S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02436

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atorvastatina Doc».

Estratto determina V&A n. 409/2015 del 4 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: Introduzione di un nuovo produttore di principio attivo atorvastatina calcio supportato da ASMF Teva Pharmaceutical Industries Ltd., Teva Active Pharmaceutical Ingredients Division (TAPI) Israele relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: DE/H/3767/001-004/II/010

Tipologia della variazione: B.I.a.1.b

Titolare AIC: DOC GENERICI SRL

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02437
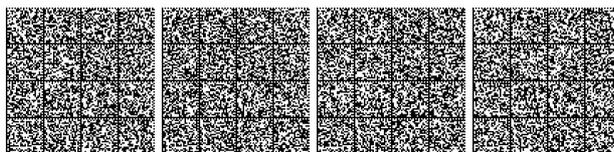
Grouping di variazioni all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale per uso umano «Beriplast P».

Estratto determina V&A n. 408 /2015 del 4 marzo 2015

Si autorizza la seguente variazione: modifica di processo Da: P-668 -669F a: P-668 -669FG

modifiche apportate:

Batch definition:

Da:

il batch di precipitato di glicina viene ottenuto da 70-105 kg di crioprecipitato grezzo

A:

il batch di precipitato di glicina viene ottenuto da 103-135 kg di crioprecipitato grezzo

Batch size

da: 31-47 kg - a: 29-59 kg di precipitato di glicina

Amount of starting material:

Da:

70-105 kg di crioprecipitato grezzo

A:

103-135 kg di crioprecipitato grezzo

Sono modificate anche le sezioni relative agli step di processo 2.6.1.1 e 2.6.1.2;

Holding time for Glycine Precipitate

3.2.S.2.4-3 (Fibrinogen):

Da: PV-680-006-02: A: PV-699-022-01

In-process testing:

eliminato da 7.1.3 (2.6.1.3.) l'indicazione della resa di FVIII:C activity, il metodo di analisi Q 10001I_S e il Report MVR 10 001 P666/P664 01

7.1.1.4 modificato il numero di codice del test relativo al Microbial count (Q-24-136); con conseguente modifica delle sezioni 3.2.S.2.4-2.1.3 e 3.2.S.2.4-2.2.3 (Method Validation Report MVR-24-136).

Process Validation

Aggiornamento documento di Risk analysis e sostituzione investigational study con process validation: 3.2.S.2.5-3 (RA-668-002-02) e 3.2.S.2.5-6 (PV-669-007-01)

Modifica del Processo P-637

Batch definition:

Da:

un totale di 70 (±10) kg di glicina precipitato viene ottenuto dalla lavorazione di due lotti di FVIII e fornisce due lotti di principio attivo

A:

un totale di 66 - 84 kg di glicina precipitato fornisce due lotti di principio attivo

sono modificati anche i seguenti paragrafi del dossier di autorizzazione

2.6.2.1 Dissolution of the glycine precipitate

area di pre-pastorizzazione

5.1.3 Stirrer tank (tank per la stabilizzazione da 1130 L della Hinke *Co)*;

5.1.4 Stirrer tanks (tanks per la pastorizzazione 1230 L della Bolz Co e 1200 L della Binder *Co)*;

2.6.2.2 Aluminum hydroxide adsorption and filtration,

2.6.2.4 Addition of stabilizers;

2.6.2.5 Pasteurization;

utilizzo parallelo di separatori

modificate le sezioni 2.6.2.6 e 2.6.2.7

Informazioni sui contenitori (sacche in plastica) per la conservazione intermedia

modificate le sezioni 2.6.2.7 e 2.6.2.8

Restringimento del range di OD

modificata la sezione 2.6.2.8: Assorbanza a 280/320 nm = da 50 a 60

Informazioni sui filtri

modificate le sezioni 2.6.2.8, 2.6.2.9 (due step di filtrazione sostituiti da un filtro completo combinato; riportate indicazioni di superficie totale di filtraggio, eliminata l'indicazione erronea della dimensione dei pori del filtro)

Rivalidazione dell' holding time della pasta di fibrinogeno

modificata la sezione 2.6.2.7: Sezione 3.2.S.2.4-3.3 (Fibrinogen) Stability Report PV-637-002-01;

2.6.2.9 eliminato il documento Stability Report PV-636-009-01 dalla sezione 3.2.S.7.3-1 (Fibrinogen)

In-process testing

• densità ottica metodo Q-10-050: introdotti i limiti di azione per le sezioni 7.2.1.1, 7.2.2.1 e 7.2.5.1, 7.2.3.1,

• introduzione del metodo della conta microbica (Q-24-134) e definizione dei limiti di azione per le sezioni 7.2.1.3, 7.2.5.2 , aggiornamento delle sezioni 3.2.S.2.4-2.1.6 (Test Method Q-24-134_S) e 3.2.S.2.4-2.2.6 (Report MVR-24-134)

• introduzione del test delle endotossine batteriche (Q-24-314 LAL test secondo metodo cinetico-cromogenico e definizione di limite di azione) aggiornamento delle sezioni 3.2.S.2.4-2.1.7 (Test Method Q-24-314_S) e 3.2.S.2.4-2.2.7 (Report MVR-24-314)

• determinazione del contenuto proteico del fibrinogeno mediante metodo Kieldahl (Q-16-003) aggiornamento delle sezioni 3.2.S.2.4-2.1.8 (Test Method Q-16-003_S) e 3.2.S.2.4-2.2.8 (Report MVR-16-003-P637-P658(dopo dialisi)-01)

Validazione di Processo

Fibrinogeno

3.2.S.2.5-4 aggiornamento del documento di Risk analisys RA-636-001-02;

3.2.S.2.5-7 nuovo documento di validazione di processo PV-637-003-01;

3.2.S.2.5-8 documento FR-658-001-01 eliminato dal dossier; inserito il documento IR-699-036-02

3.2.S.2.5-9 inserito il documento IR-637-003-01

Ottimizzazione delle fasi di processo

2.6.2.1 definizione di un range di tempo per lo scongelamento (da 15 a 24 *ore)* e restringimento del range di quantità per la frazione I (60 ±1 Kg)

2.6.2.3 definita la quantità esatta (34.2 *kg)* di cellulosa in polvere da aggiungere alla sospensione proveniente dallo step 2.6.2.2;

2.6.2.4 modificato il wording della sezione in accordo al cambiamento di processo;

2.6.2.8 Concentration and filtration: il pool di eluato non è più espresso come concentrazione (UI/ml) ma come massa, il range approvato alla fine della fase è di 35-54 kg di massa totale

2.6.2.9 Stabilizzazione della soluzione: mantenimento del pH a 7.5 (±0.2) durante tutta la fase di aggiunta di glicina;

2.6.2.13 definizione del range di tempo per la dissoluzione: 60 (±30) minuti.

2.6.2.14 eliminata la seguente descrizione "The ultrafiltrate is concentrated and filtered into an intermediate tank (5.1.10) through a filter module (5.1.12, 4.4.8). The filter module is washed with Dialysis Buffer (3.2.8) until the required activity of 200 (±50) IU /mL has been reached.";

Informazioni sui filtri

Sostituzione di filtri in nylon cartridge con il sistema di filtri in PVDF tipo KHGLA3 (2.6.2.8)

Modificate le sezioni 2.6.2.12 ; 2.6.2.13; 2.6.2.14;

Estensione dei tempi di conservazione

2.6.2.8 I filtri possono essere conservati NMT 10 settimane a temperatura di 2-8°C report PV-642-007-01 di Stabilità intermedia in 3.2.S.2.4-3.2 ;
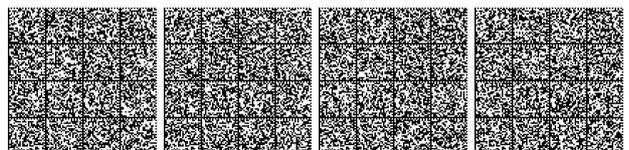
2.6.2.12 l'intermedio FXIII può essere tenuto in contenitori plastici non più di 24 settimane a -27 (±7) °C Report PV-642-006-02 inserito in 3.2.S.2.4-3.3

Modifica del confezionamento primario dell'intermedio/sostanza attiva

2.6.2.8 l'eluato in pool è concentrato per ultrafiltrazione e conservato in contenitori plastici Report di Stabilità Intermedia PV-642-007-01 in 3.2.S.2.4-3.2

2.6.2.14 Seconda ultrafiltrazione e filtrazione a 0.2 μm; il prodotto della seconda ultrafiltrazione è conservato in contenitori plastici Drug Substance Stability Report PV-640-009-01 in 3.2.S.7.3-1 (F XIII)

In-process testing

• Factor XIII

7.2.1 introduzione di un action limit relativo al contenuto di attività di fattore XIII

Factor XIII activity: ≥ 5 IU /mL (Action limit), il limite non è modificato rispetto a quanto precedentemente autorizzato.

• Fattore I

Microbial count: < 500 CFU/mL (Action limit), Method (Q-24-134): Membrane filtration in accordo a Ph. Eur.

• Concentrazione e filtrazione step 7.2.4

Microbial count: < 10 CFU/mL (Action limit), Method (Q-24-134): Membrane filtration in accordo a Ph. Eur.

Sono modificate le sezioni 3.2.S.2.4-2.1.7 e 3.2.S.2.4-2.2.7 (report MVR-24-134)

Calcoli

7.2.2 Clarifying filtration (2.6.2.4)

Attività specifica: 0.7 to 1.6 IU/mg (Action limit)

7.2.3 Elution of Factor XIII (2.6.2.7)

Attività specifica: ≥ 7 IU/mg (Action limit)

Process Validation/Impurity studies (FXIII)

3.2.S.2.5-2.2 aggiornamento del documento di Risk analisys RA-640-001-03;

3.2.S.2.5-4 nuovo documento di validazione di processo PV-642-004-03;

3.2.S.2.5-5 nuovo documento PV-642-012-01;

3.2.S.2.5-6 inserito documento IR-642-012-01;

3.2.S.2.5-7 inserito documento IR-642-013-01;

3.2.S.2.5-8 inserito documento PV-640-008-01;

3.2.S.3.2-1 inserito documento IR-642-015-02;

3.2.S.3.2-2 inserito documento IR-642-017-01;

3.2.S.3.2-3 inserito documento IR-642-010-02;

3.2.S.3.2-4 inserito documento IR-640-004-01;

3.2.S.3.2-5 inserito documento IR-640-005-01.

Modifica della procedura P-636

• Concentrazione di F XIII sostanza attiva da 13 a 21 UI/ml

Modificate le sezioni 2.6.3.2:

• la concentrazione finale calcolata di FXIII è tra 13 e 16 UI/ml in accordo alla procedura P-640

• il range di pH della soluzione diluente di FXIII è ristretto a pH= 7.5 (±0.1)

2.6.3.3: il range di pH della soluzione diluente di Fibrinogeno è ristretto a pH= 7.4 (±0.2)

F-636N/13 Conservazione

Il bulk finale può essere conservato per 36 ore a 2-8°C , il tempo di conservazione include il tempo del processo di riempimento che non può eccedere le 8 ore.

3.3.1 Tampone per dialisi

• pH= 7.3 (±0.1)

cambio di eccipiente:

Da: Albumina Umana Behring al 20 % A: Alburex 25%

Modifica delle sezioni 3.2.P.4.2 and 3.2.P.4.3: Eliminati i test e i metodi di validazione relativi ad Albumina umana Behring al 20 % ; Restano quelli relativi ad Alburex 25%

3.2.P.4.5-1 (Fibrinogen) Human albumin 25%

3.2.P.4.5-1.1 (Fibrinogen) Human albumin 25% - Qualitative and Quantitative Composition

3.2.P.4.5-1.2 (Fibrinogen) Human albumin 25% - Starting material specification A-1423

3.2.P.4.5-1.3 (Fibrinogen) Human albumin 25% - Manufacturing Process Flow

3.2.P.4.5-1.4 (Fibrinogen) Human albumin 25% - Finished Product Specifications

3.2.P.4.5-1.5 (Fibrinogen) Human albumin 25% - Summary of stability data supporting the shelf life

Aggiunte le sezioni da 3.2.A.2.2.1 a 3.2.A.2.2.16 relative alla Adventitious Agents Safety Evaluation di Alburex 25%;

Rivalidazione dell' holding time del bulk finale

3.2.P.3.4-3.1 (Fibrinogen) modificato il documento di process validation da: PV-636-006-01; A: PV-636-013-01;

controlli in process aggiunti

• 7.3.1 0.2 μm filtration of the diluent solution to the Fibrinogen active ingredient solution (2.6.3.3)

• Factor XIII activity (Q-10-093)

• Factor XIII activity: 13 to 21 IU/mL (Action limit) (Additional test)

• 3.2.P.3.4.-2.1.3 (Fibrinogen) Test Method Q-10-093

• 3.2.P.3.4-2.2.3 (Fibrinogen) Method Validation Report MVR-10-093

• Determinazione del contenuto microbico: ≤ 65 CFU/mL (Action limit) metodo di farmacopea europea (Q-24-134) aggiornamento delle sezioni 3.2.P.3.4-2.1.1 (Test Method Q-24-134_S) e 3.2.P.3.4-2.2.1 (Report MVR-24-134);

• Determinazione del contenuto di Endotossine batteriche (Q-24-314); Aggiornamento delle sezioni 3.2.P.3.4-2.1.2 e 3.2.P.3.4-2.2.2 (Report MVR-24-314)

• 7.3.1. introduzione di un action limit per il valore di pH (pH value: pH 7.4 (±0.2))

Spostamento del processo di riempimento e liofilizzazione dall'edificio M305 1° piano a M305 4° piano

3.2.P.3.3-3.2 modifica della procedura da F-636 a F-636N

3.2.P.3.3-3.3 programma di liofilizzazione da No. 30/a a No. 30/aN;

3.2.P.3.3-3.4 programma di liofilizzazione da No. 31/a a No. 31/aN;

modificate le sezioni 3.2.A.1; 3.2.A.1.1 (FE-636-EU-02) e 3.2.A.1.1-6; inseriti i documenti IR-637-002-01; PV-636-012-01; PV-636-010-01; PV-636-011-01;MF-636-003-01; MF-M305-045-01;

Stabilità del Fibrinogeno Concentrato di Beriplast P

3.2.P.8 Stability (Beriplast *P)* STR-636-004-EU-01 Post approval stability protocol e stability commitment

relativamente al medicinale BERIPLAST P ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

PROCEDURA: DE/H/0135/001-003/II/070/G

Tipologia delle variazioni:

B.I.a.2.c;

B.I.a.3.c;

B.I.a.4.b;

B.I.a.4.c;

B.I.c.1.c;

B.II.b.5.b;

B.I.a.4 *z)*;

B.I.b.1 *z)*;

B.II.b.1 *c)*;

B.II.b.3 *c)*;

B.II.b.5 *z)*;

B.II.a.3.b.3);

B.I.d.1.a.1).

Titolare AIC: CSL BEHRING GMBH
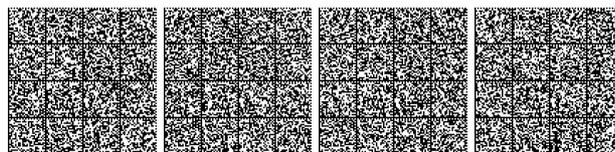
Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02438

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bonisara».

Estratto determina V&A n. 407/2015 del 4 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: introduzione del Risk Management Plan a seguito di procedura di Repeat Use relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedure: AT/H/0422/001/II/004

Tipologia della variazione: C.I.11.b)

Titolare AIC: PFIZER ITALIA S.R.L.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02439

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bifrizide».

Estratto determina V&A n. 469/2015 dell'11 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del Modulo 1 propedeutico alla presentazione del Repeat Use secondo procedura di Mutuo Riconoscimento. Nell'aggiornamento è incluso l'introduzione del Sistema di farmacovigilanza del Gruppo Menarini (PSMF versione 12 datata 11 luglio 2011), la giustificazione alla mancata presentazione di un Environmental Risk Assessment e del Risk Management System, e l'aggiornamento delle informazioni riguardanti gli studi clinici inserite nel Modulo 1.9., relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedure: UK/H/0673/001/II/016

Tipologia della variazione: C.I.z

Titolare AIC: ISTITUTO LUSO FARMACO D'ITALIA S.P.A..

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02440

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ogame».

Estratto determina V&A n. 468/2015 dell'11 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento dell'ASMF per il principio attivo fornito dal produttore "'BASF Pharma (Callanish) Ltd", relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedure: UK/H/5268/001/II/001

Tipologia della variazione: B.I.a z)

Titolare AIC: TEVA ITALIA S.R.L.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02441

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost e Timololo Zentiva».

Estratto determina V&A n. 406/2015 del 4 marzo 2015

È autorizzata la seguente variazione: Aggiunta di una nuova forma di contagocce fornito da Bormioli, relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Procedura: IE/H/0234/001/II/007

Tipologia della variazione: B.II.e.4.b

Titolare AIC: ZENTIVA ITALIA S.R.L

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

15A02442
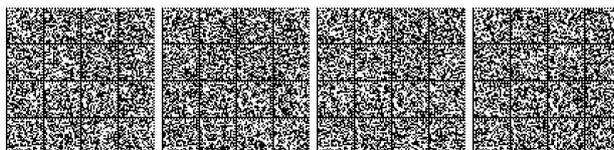
MINISTERO DELLA SALUTE

Rettifica dell'avviso recante: «Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente il regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali. Anno 2014.».

La tabella allegata all'avviso citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2015, deve essere rettificata in quanto contiene alcuni errori.

A pagina 71, le celle relative alla sede, allo stabilimento paese terzo, alla sede stabilimento paese terzo, al paese terzo, della ditta italiana «AGRAS DELIC» vengono così sostituite:

DITTA ITALIANA	SEDE	STABILIMENTO PAESE TERZO	SEDE STABILIMENTO PAESE TERZO	PAESE TERZO
AGRAS DELIC	SEDE LEGALE IN (MI) VLE BIANCA MARIA 25. SEDI PRODUTTIVE : - SPERTINO TRASPORTI SAN MARZANO OLIVETO (AT) - INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA , STRADA SAVONESA (AL) - FM ITALIA LOC. CAPRIATA D'ORBA, STRADA OLTREORBA 21 (AL).	SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD	FACTORY 1 – VCN 46 233 MOO 4, BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE SUKUHUMVIT ROAD PRAKSA MUANG SAMUTPRAKARN 10280 FACTORY 2 VCN 45 – 1 MOO 4 BAANPLAIKLONGKRU ROAD, NADEE, MUANG, SAMUTSAKORN 74000	THAILANDIA
AGRAS DELIC	SEDE LEGALE IN (MI) VLE BIANCA MARIA 25. SEDI PRODUTTIVE : - SPERTINO TRASPORTI SAN MARZANO OLIVETO (AT) - INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA , STRADA SAVONESA (AL) - FM ITALIA LOC. CAPRIATA D'ORBA, STRADA OLTREORBA 21 (AL).	L5 M1B1 SIMMONS FOOD	8 FALCONER RD MISSISAGUA ONTARIO	CANADA
AGRAS DELIC	SEDE LEGALE IN (MI) VLE BIANCA MARIA 25. SEDI PRODUTTIVE : - SPERTINO TRASPORTI SAN MARZANO OLIVETO (AT) - INTERPORTO RIVALTA SCRIVIA FRAZ. RIVALTA SCRIVIA , STRADA SAVONESA (AL) - FM ITALIA LOC. CAPRIATA D'ORBA, STRADA OLTREORBA 21 (AL).	AUSTRALIAN PETS BRANDS	12 WILLIAMSON RD INGLEBURN NSW 2565 AUSTRALIA	AUSTRALIA
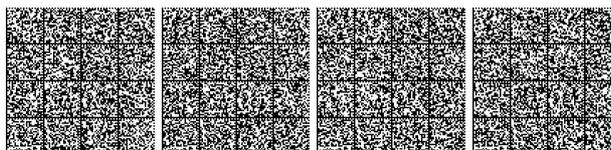
Inoltre, a pagina 79, le celle relative alla sede, allo stabilimento paese terzo, alla sede stabilimento paese terzo, al paese terzo, della ditta italiana «ELI LILLY» vengono così sostituite:

ELI LILLY	**SEDE LEGALE SESTO FIORENTINO VIA GRAMSCI 731 E SEDE PRODUTTIVA C/O FERLITO LOGISTIC S.R.L. VIA MONTE BIANCO SINZIANO PAVIA**	**ELI LILLY USA CLINTON LAB LAB 10050 SOUTH ST RD 63 PO 99**	**CLINTON IN 47842 - 009 USA**	**USA**

15A02555

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Artichaut Du Roussillon»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 92 del 19 marzo 2015, a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» - «Artichaut Du Roussillon».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell'Ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

15A02547

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-079) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
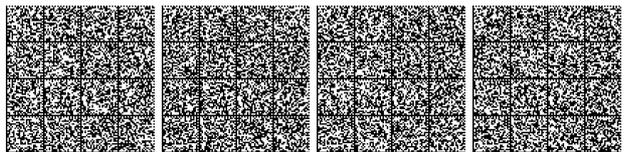
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
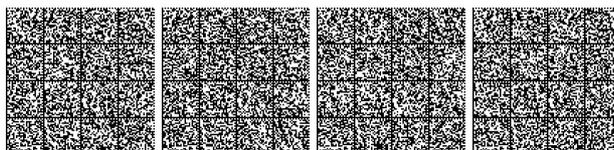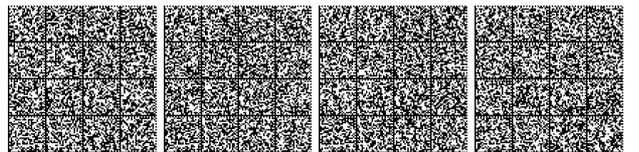
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.